

## INDICE

<i>parte prima</i> - NORME CONTRATTUALI –.....	3
ART. 1 OGGETTO E FINALITÀ.....	3
Art. 2 PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE.....	3
ART. 3 DURATA DEL CONTRATTO.....	8
ART. 4 RESPONSABILITÀ DELL'I.C. ....	9
ART. 5 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO .....	10
ART. 6 GARANZIE ED ASSICURAZIONI .....	10
ART. 7 SPESE CONTRATTUALI .....	13
ART. 8 CONSEGNA DEL LOTTO STRADE.....	13
ART. 9 STATO DI CONSISTENZA.....	14
ART. 10 ONERI A CARICO DELL'ENTE APPALTANTE .....	14
ART. 11 CORRISPETTIVO A FAVORE DELL'IMPRESA CONTRAENTE.....	16
ART. 12 ANTICIPAZIONE .....	16
ART. 13 ESTENSIONE O RIDUZIONE DEL CONTRATTO D'APPALTO.....	17
Art. 14 MODIFICHE GEOMETRICHE DELLA STRADA.....	18
ART. 15 MODALITÀ' DI PAGAMENTO .....	18
ART. 16 ELEZIONE DI DOMICILIO E REPERIBILITA' .....	19
ART. 17 SUBAPPALTO.....	20
Art. 18 CONTROVERSIE TRA L'IMPRESA CONTRAENTE E L'ENTE APPALTANTE.....	22
ART. 19 CONTROLLI DA PARTE DELL'ENTE APPALTANTE.....	22
ART. 20 PENALITÀ PER INADEMPIENZA .....	23
ART. 21 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO .....	23
<i>parte seconda</i> - NORME RELATIVE AL PERSONALE DELL'I.C. - .....	25
ART. 22 DISPONIBILITÀ' MINIMA DI PERSONALE .....	25
ART. 23 OBBLIGHI IN MATERIA DI TUTELA DEI LAVORATORI.....	30
ART. 24 OBBLIGHI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI .....	32
<i>parte terza MODALITA' DI ESECUZIONE DEI LAVORI.....</i>	35
Art. 25 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE.....	35
Art. 26 SGOMBERO NEVE, SALATURA E SABBIAURA STRADALE .....	40
Art. 27 SITUAZIONI DI URGENZA O DI SOMMA URGENZA.....	42
ART. 28 EVENTI DANNOSI .....	43
ART. 29 DISPOSIZIONI GENERALI .....	43
ART. 30 GIORNALE DEI LAVORI .....	44
ART. 31 COMUNICAZIONI.....	44

ART. 32 RELAZIONE TRIMESTRALE .....	45
ART. 33 CANTIERE PROVINCIALE .....	45
ART. 34 IMPORTI DELLE PENALITÀ .....	46
ART. 35 CONCLUSIONE DEI LAVORI E TERMINI PER IL COLLAUDO .....	49
<i>parte quarta - GENERALITÀ' -</i> .....	50
ART. 36 COSTITUZIONE DEI SINGOLI LOTTI .....	50
ALLEGATO A Attribuzione dei punteggi per i vari elementi di valutazione dell'offerta .....	57
ALLEGATO B.....	61

*parte prima*  
**- NORME CONTRATTUALI -**

**ART. 1**  
**OGGETTO E FINALITÀ**

- (comma I) L'I.C. deve svolgere i lavori di manutenzione ordinaria delle S.S. e S.P. distintamente individuate nei Lotti Stradali ed elencate all'art. 36 del presente C.S.A., le cui caratteristiche sono riportate nelle relative Schede Tecniche facenti parte integrante del presente C.S.A., nella misura e secondo le modalità indicate nel prosieguo del C.S.A..
- (comma II) Per manutenzione ordinaria delle strade, delle loro pertinenze e delle opere d'arte annesse, si intende l'espletamento di tutte le attività descritte nel presente C.S.A. aventi lo scopo di garantire all'utenza il transito nella massima sicurezza.

**Art. 2**  
**PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE**

- (comma I) L'E.A. procede all'aggiudicazione dell'appalto mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 55 del d. Lgs. 163/2006, secondo il criterio della offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'art. 83 del d. Lgs. 163/2006. Le modalità di attribuzione dei punteggi sono descritte nell'allegato A) del presente C.S.A.
- (comma II) Non sono ammesse offerte in aumento.
- (comma III) Le Imprese partecipanti, a partire dal momento della consegna dei lavori oggetto del presente C.S.A. e per tutta la durata dei lavori medesimi, dovranno mettere a disposizione ed utilizzare effettivamente in relazione alle esigenze di impiego, quanto offerto al comma IV del presente articolo, con l'avvertenza che le risorse minime che l'appaltatore dovrà mettere a disposizione dal momento della consegna dei lavori e per tutta la loro durata sono:

- a) +per i lotti 1 - Media Val di Non, 2 – Alta Val di Non, 3 – Val di Cavedine e Monte Bondone, 4 – Piana Rotaliana, 6 – Lago di Caldonazzo e dintorni, 7 – Lago di Levico e M. Panarotta: almeno 2 autoveicoli per il trasporto promiscuo (come definiti dal Nuovo Codice della Strada – D. Lvo 30.04.1992 e s.m.);  
+per il lotto 5 – S.S. n. 421 dei Laghi di Molveno e Tenno \* tratto Molveno – Ponte dei Servi almeno 1 autoveicolo per il trasporto promiscuo (come definito dal Nuovo Codice della Strada – D. Lvo 30.04.1992 e s.m.);
- b) + per il lotto 1 – Media Val di Non: almeno 3 operai dei quali almeno 1 con qualifica di operaio qualificato cui affidare mansioni di capo squadra;  
+per il lotto 2 – Alta Val di Non: almeno 3 operai dei quali almeno 1 con qualifica di operaio qualificato cui affidare mansioni di caposquadra;  
+per il lotto 3 – Val di Cavedine e Monte Bondone: almeno 5 operai, dei quali almeno 2 con qualifica di operai qualificati cui affidare mansioni di capo squadra;  
+per il lotto 4 – Piana Rotaliana: almeno 3 operai, dei quali almeno 2 con qualifica di operai qualificati cui affidare mansioni di capo squadra (per 1 (uno) operaio qualificato è ammesso un impegno parziale non inferiore al 75% (settantacinqueper cento) del tempo pieno lavorativo);  
+per il lotto 5 – S.S. 421 tratto Molveno – Ponte dei Servi: almeno 2 operai, dei quali almeno 1 (uno) con qualifica di operaio qualificato cui affidare mansioni di capo squadra (per l'operaio qualificato è ammesso un impegno parziale non inferiore al 50% (cinquantaper cento) del tempo pieno lavorativo);  
+per il lotto 6 – Lago di Caldonazzo e dintorni: almeno 4 operai, dei quali almeno 2 con qualifica di operai qualificati cui affidare mansioni di capo squadra;  
+per il lotto 7 – Lago di Levico e M. Panarotta: almeno 3 operai, dei quali almeno 1 con qualifica di operai qualificati cui affidare mansioni di capo squadra;

Resta altresì inteso che gli operai, nel numero minimo come sopra specificato distintamente per ciascuno dei lotti di strade, o nel numero maggiore indicato dall'I.C. nella relazione illustrativa prodotta in sede di gara, saranno in servizio tutti i giorni lavorativi (come definiti al successivo art. 22 comma VI), salvo eventualmente quanto stabilito all'art. 22 comma VI punto 1) ultimo periodo;

- c) almeno un tecnico diplomato con funzioni di responsabile per ogni lotto;
- d) almeno 1 mezzo attrezzato per lo sgombero neve ogni 15 km di strada costituente il lotto (arrotondato per eccesso);
- e) 1 ricovero idoneo per il deposito degli automezzi e delle attrezzature previsti in impiego per la manutenzione invernale delle strade, per l'intera durata della stagione invernale, all'interno del territorio interessato da ciascun lotto di strade, salvo quanto precisato al successivo punto f;
- f) con riferimento al solo Lotto 3 - Val di Cavedine e Monte Bondone, 2 ricoveri per i mezzi di sgombero neve, per l'intera durata della stagione invernale di cui uno ubicato ad una distanza stradale non superiore a 8,00 km dal tratto della S.P. n. 25 compreso tra le progr. km 0,00 e km 10,00 ed in ogni caso ubicato a valle della progr. km 10,00 della medesima S.P. n. 25; il secondo all'interno del territorio interessato dalle strade del lotto n. 3 diverse dalla S.P. n. 25;
- g) una sede presso la quale manterranno il proprio centro operativo per tutta la durata del contratto dove sarà conservato il libro giornale e quanto altro prescritto dal presente C.S.A. nonché dalla normativa vigente, con la precisazione che la sede medesima dovrà essere ubicata all'interno dell'ambito territoriale di ciascuno dei lotti assegnati.

(comma IV) Elementi di valutazione e relativo peso per la aggiudicazione dei lavori:

ELEMENTO	Punteggio massimo
a) Ribasso sul prezzo a base d'asta;	55
b) Quantità e qualità dei mezzi messi a disposizione e che il concorrente in caso di aggiudicazione si impegna ad utilizzare effettivamente in relazione alle esigenze di impiego, per tutta la durata dell'appalto.	18
c) Quantità e qualità del personale di cui è garantita la presenza sul lotto stradale ai sensi del successivo art. 22 comma VI punto 1).	18
d) organizzazione dell'Impresa concorrente per	9

la effettuazione dei lavori ed eventuali elementi migliorativi rispetto agli obblighi minimi previsti dal presente C.S.A.	
---	--

Vengono individuati, per una più corretta ed omogenea valutazione delle offerte tecniche, i seguenti elementi di specificazione (sub-elementi) relativamente agli elementi “quantità e qualità dei mezzi messi a disposizione” e “quantità e qualità del personale”, indicati rispettivamente alle lettere b) e c), assegnando a ciascun aspetto il sub – peso di seguito indicato:

1. elemento b): “quantità e qualità dei mezzi messi a disposizione”: peso massimo 18 punti

Sub- elemento	Sub - peso
1.1. quantità di mezzi messi a disposizione	9
1.2. qualità e disponibilità dei mezzi messi a disposizione	9

2. elemento c): “quantità e qualità del personale messo a disposizione”: peso massimo 18 punti

Sub- elemento	Sub - peso
2.1. quantità di personale messo a disposizione	9
2.2 qualità del personale messo a disposizione	9

Con riferimento a sub elementi individuati si stabilisce:

- di valutare l'elemento 1.2 (qualità dei mezzi messi a disposizione), oltre che con la qualità dei mezzi offerti e delle attrezzature relative, anche con riferimento alla specificità del mezzo per l'espletamento delle attività di manutenzione stradale e con riferimento alla disponibilità del mezzo stesso dando preferenza ai mezzi di proprietà, e quindi direttamente disponibili, rispetto ai mezzi in sub-appalto o a nolo.

- di valutare l'elemento 2.2 (qualità del personale messo a disposizione) tenendo conto del tipo di qualifica o specializzazione posseduta.

Il punteggio verrà attribuito dalla Commissione Tecnica giudicatrice, ad ogni concorrente, secondo i criteri indicati all'allegato A.

A tal fine la impresa concorrente, in sede di gara, deve presentare:

- a) ribasso percentuale che intende offrire sul prezzo posto a base d'asta;
- b) relazione illustrante le effettive risorse materiali che intende mettere a disposizione per lo svolgimento dei lavori oggetto dell'appalto. A tale riguardo si ribadisce che le risorse materiali che il concorrente dichiara e si impegna a mettere a disposizione non potranno essere inferiori al minimo (inderogabile) indicato al precedente comma III del presente articolo. Nella relazione devono essere indicate le caratteristiche tecniche dei vari macchinari messi a disposizione, con l'indicazione se gli stessi sono di proprietà della Impresa o, in caso contrario, delle modalità attraverso le quali l'Impresa Concorrente intende assicurarsene la disponibilità (nolo, subappalto, ecc.). A questo scopo si precisa che la Commissione Tecnica giudicatrice si riserva di chiedere la documentazione di interesse per accertare quanto dichiarato relativamente alle risorse materiali che il concorrente intende mettere a disposizione e si impegna ad utilizzare effettivamente in relazione alle esigenze di impiego, per tutta la durata dell'appalto;
- c) relazione illustrante le effettive risorse di personale che intende mettere a disposizione per lo svolgimento dei lavori oggetto dell'appalto con l'indicazione, per ogni persona, della qualifica, dei titoli di studio, delle precedenti esperienze e del tipo di rapporto che la lega alla Impresa. A tale riguardo si ribadisce che le risorse di personale che il concorrente dichiara e si impegna a mettere a disposizione non potranno essere inferiori al minimo (inderogabile) indicato al precedente comma III del presente articolo. Si sottolinea altresì che gli operai, nel numero minimo come sopra specificato distintamente per ciascuno dei lotti di strade, o nel numero maggiore indicato dall'I.C. nella relazione illustrativa prodotta in sede di gara, saranno in servizio tutti i giorni lavorativi (come definiti al successivo art. 22 comma VI), salvo eventualmente quanto stabilito all'art. 22 comma VI punto 1) ultimo periodo;

d) relazione descrittiva del tipo di organizzazione che l'Impresa intende adottare per l'effettuazione dei lavori descritti dal presente C.S.A., con l'illustrazione delle eventuali migliorie proposte rispetto agli obblighi minimi previsti dal C.S.A. in ordine a:

- riduzione del tempo di intervento della squadra di reperibilità dal momento della chiamata da parte della direzione lavori, delle forze dell'ordine o di qualsiasi altra persona titolata (cfr. art. 22 c. V del presente C.S.A.);
- esecuzione dei sopralluoghi e controlli programmati lungo le strade del lotto anche nei giorni non lavorativi (cfr. art. 22 c. VI del presente C.S.A.);
- effettuazione delle attività di manutenzione programmata per i trattamenti antighiaccio nella stagione invernale, lo sfalcio dell'erba e le riparazioni della pavimentazione bituminosa nella stagione calda o estiva, in orario "speciale", ossia nelle ore del primo mattino quando tali interventi risultano più utili e/o possono essere eseguiti senza rilevanti disturbi per la circolazione veicolare (cfr. art. 22 c. VI del presente C.S.A.);
- riduzione del tempo di intervento in strada dei mezzi per lo sgombero neve dal momento di inizio delle precipitazioni che comportino disagio al traffico (cfr. art. 26 c. III del presente C.S.A.).

(comma V) Qualora venga accertata l'inottemperanza a quanto dichiarato dall'I.C. in sede di gara con riferimento anche solo ad una delle dotazioni di cui al comma IV del presente articolo, l'E.A. si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto d'appalto ai sensi dell'art. 21 del presente C.S.A.

### **ART. 3**

#### **DURATA DEL CONTRATTO**

(comma I) Il contratto ha durata pari a 3 (tre) anni dalla data riportata nel verbale di consegna del lotto di strade, fatta salva l'applicazione di quanto previsto all'art. 13 comma V) del presente C.S.A..

(comma II) L'E.A. si riserva di affidare all'I.C. nel corso della durata del contratto di che trattasi, nei limiti di cui all'art. 51 della L.P. 26/93, i lavori di manutenzione di ulteriori tratti stradali rispetto a quelli indicati nei lotti posti a base d'appalto. L'affidamento

degli stessi avrà decorrenza dalla data del verbale di consegna e fino alla scadenza del contratto originario relativo al lotto di appartenenza.

(comma III) L'E.A. si riserva la facoltà di procedere al rinnovo del contratto per altri tre anni; l'eventuale rinnovo sarà subordinato:

- all'adeguamento dell'importo contrattuale relativamente al triennio successivo. A questo scopo vengono individuati i seguenti indici ritenuti significativi per la valutazione dell'andamento dei costi che l'Appaltatore deve sostenere:

- "Indice materiali" (IMT): si assume come riferimento l'indice ISTAT denominato "indice generale dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali".
- "Indice manodopera" (IMD): si assume come riferimento l'indice ISTAT denominato "indice delle retribuzioni contrattuali orarie per il settore industria – comparto edilizia".

Il corrispettivo sarà correlato, in modo pesato, alle variazioni 2007-2010 dell'"indice materiali" (IMT) e dell'"indice manodopera" (IMD) sopra definiti, attribuendo ad entrambi un peso pari al 50%.

- alla eventuale ridefinizione, sulla base dei rilievi emersi durante l'esecuzione dei lavori, delle modalità di esecuzione degli stessi nonché all'eventuale modificazione quantitativa e qualitativa delle prestazioni che l'ente si riserva di sottoporre all'accettazione dell'Appaltatore.

#### **ART. 4 RESPONSABILITÀ DELL'I.C.**

(comma I) L'I.C. è direttamente responsabile dell'espletamento dei lavori di manutenzione oggetto del presente C.S.A.; la I.C. è inoltre responsabile:

- 1) della custodia di tutte le opere costituenti la strada, individuate nel verbale di consegna;
- 2) degli eventuali danni arrecati all'ambiente e/o a strutture e beni appartenenti all'E.A. o danni arrecati a terzi, a beni o animali di terzi, durante l'esercizio dell'attività oggetto dell'appalto;

(comma II) L'I.C. provvede a sollevare l'E.A. da ogni responsabilità relativa e conseguente alla esecuzione dei lavori affidati;

## **ART. 5**

### **STIPULAZIONE DEL CONTRATTO**

(comma I) Qualora l'I.C. non aderisca, salvo casi di forza maggiore, all'invito a stipulare il contratto d'appalto conseguente all'aggiudicazione entro il termine stabilito e comunicato all'I.C. dall'E.A., rifiuti o impedisca la stipulazione stessa, oppure sussistano cause ostative alla stipulazione dello stesso contratto d'appalto ai sensi del D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252, ovvero a seguito di verifica risultino inesistenti i requisiti dichiarati in sede di gara, o non effettui il deposito cauzionale di cui all'art. 6 comma II, l'E.A. considererà decaduta l'I.C. dall'aggiudicazione e potrà procedere alla stipulazione del contratto con l'Impresa classificatasi seconda in graduatoria di gara. Si procederà inoltre all'incameramento della cauzione provvisoria di cui all'art. 6 comma I.

(comma II) Formano, a tutti gli effetti, parte integrante e sostanziale del Contratto di Appalto le norme ed i documenti di seguito elencati e di cui l'Appaltatore dichiara di avere preso particolareggiata e perfetta conoscenza:

- il presente capitolato speciale di appalto;
- il Capitolato Generale sui lavori pubblici approvato per i lavori pubblici approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, ancorché non materialmente allegato;
- le schede descrittive delle strade costituenti il lotto;
- il piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento e il piano operativo di sicurezza di cui all'art. 131, comma 2 del D. Lgs. 163/2006.

## **ART. 6**

### **GARANZIE ED ASSICURAZIONI**

(comma I) All'atto dell'offerta l'I.C. deve presentare, a pena di esclusione, la documentazione comprovante la costituzione di un deposito cauzionale secondo le modalità e per l'importo indicati nel bando di gara, a garanzia della stipulazione del contratto in caso di aggiudicazione.

(comma II) L'I.C. qualora aggiudicataria, deve provvedere alla costituzione di una cauzione definitiva nella misura di cui all'art. 113 del D. Lgs. 163/2006 ed in ogni caso nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

(comma III) Per le imprese che all'atto della partecipazione alla gara di appalto dimostrino di essere in possesso di certificazione Sistema di Qualità UNI – EN – ISO 9000, la misura della cauzione di cui al comma I e la misura della cauzione definitiva di cui al comma II sono ridotte alla metà.

(comma IV) La cauzione definitiva di cui al comma II del presente articolo deve essere integrata nel caso di estensione del contratto di appalto ai sensi del successivo art. 13.

(comma V) L'I.C. è obbligata a stipulare e a trasmettere alla Stazione Appaltante, almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, una polizza di assicurazione, il cui testo dovrà essere approvato dalla E.A., che copra i danni che abbia a subire la Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere anche preesistenti, nonché la responsabilità verso terzi e dipendenti. La polizza assicurativa di cui all'art. 129, del D. Lgs. 163/2006 dovrà essere conforme allo schema di polizza approvato con Decreto del Ministero delle Attività Produttive 12.03.2004 n. 123, con l'avvertenza che, in conformità a quanto disposto con deliberazione della Giunta Provinciale n. 1397 d.d. 18.06.2004, il medesimo decreto si applica ai lavori pubblici della Provincia con esclusione delle condizioni che rinviano all'istituto della validazione.

(comma VI) Con riferimento alla copertura assicurativa per danni ad impianti ed opere anche preesistenti si stabiliscono i seguenti massimali:

Partita 1) opere e impianti permanenti e temporanei per un importo pari a quello di contratto.

Partita 2) opere ed impianti preesistenti. A primo rischio assoluto € 500.000,00 (massimo indennizzo).

Partita 3) Spese di demolizione e di sgombero. A primo rischio assoluto fino a € 100.000,00.

(comma VII) Con riferimento alla copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi, in considerazione dell'estensione dei tratti stradali interessati dai lavori di manutenzione e ai sensi dell'art. 23 c.1 bis della l.p. 26/93 che prevede che la somma assicurata per i danni alle amministrazioni aggiudicatrici o a terzi deve essere proporzionata alle specifiche situazioni di rischio esistenti, in deroga alle

previsioni dell'art. 14 dello schema tipo del Decreto del Ministero delle Attività Produttive n. 123 d.d. 12.03.2004, i massimali dell'assicurazione sono i seguenti:

**Descrizione del rischio:** manutenzione delle strade, con tutti i compiti previsti dal capitolato speciale d'appalto, comprese le attività accessorie, complementari, connesse o collegate, preliminari e conseguenti alle principali, comunque e dovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata.

Massimali:

R.C.T.: € 10.000.000,00.= per sinistro

€ 10.000.000,00.= per persona

€ 10.000.000,00.= per danni a cose

Garanzie:

responsabilità civile verso terzi

Condizioni particolari:

- colpa grave dell'assicurato e colpa grave dei dipendenti;
- r.c. personale di tutti i dipendenti,
- danni causati da persone non dipendenti della cui opera l'Assicurato occasionalmente si avvale,
- r.c. macchine operatrici,
- disinfestazione e/o lotta antiparassitaria,
- r.c. derivante dal non tempestivo spargimento di sostanze per ovviare al pericolo di formazione del ghiaccio, o per eliminare gli effetti di sostanze oleose,
- caduta massi ed opere di disaggio,
- postuma reinterri,
- conduzione di parchi, giardini, boschi e terreni,
- cartelli ed insegne, officine,
- proprietà e conduzione di fabbricati utilizzati per l'esercizio dell'attività assicurata,
- danni ai veicoli sotto carico e scarico,
- danni ai veicoli di dipendenti e/o di terzi,
- omessa segnalazione stradale,
- r.c. proprietà, uso e detenzione di macchinari, impianti, tubazioni, condutture,
- danni a cose di terzi nell'ambito di esecuzione dei lavori,
- danni a condutture ed impianti sotterranei,
- danni dovuti ad assestamento, cedimento e/o franamento di terreno,

- i danni a cose dovuti a vibrazioni,
- committenza auto,
- danni derivanti da interruzioni di attività,
- r.c. per fatti connessi alla normativa in sicurezza del lavoro,
- inquinamento incidentale,
- disdetta per sinistro con effetto dalla scadenza della annualità assicurativa,
- obbligo di fornire annualmente i dati afferenti l'andamento del rischio,

## **ART. 7**

### **SPESE CONTRATTUALI**

(comma I) L'imposta di bollo e l'imposta di registro conseguenti al ricevimento del processo verbale di gara ed alla stipulazione del contratto di appalto, come pure ogni obbligo fiscale susseguente, sono a carico dell'I.C.; l'I.V.A. sul corrispettivo è invece a carico dell'E.A..

## **ART. 8**

### **CONSEGNA DEL LOTTO STRADE**

(comma I) La consegna delle strade appartenenti ad uno stesso lotto avviene previa redazione del verbale di consegna per ogni singolo lotto, in contraddittorio tra il D.L.E.A. e il responsabile dell'I.C..

(comma II) La consegna dei lavori è subordinata alla dimostrazione da parte della I.C. del possesso di tutte le condizioni richieste dal bando di gara e risultanti dalle dichiarazioni fatte dalla I.C. in sede di gara.

(comma III) Per le strade che eventualmente saranno aggiunte al lotto in un momento successivo all'inizio del periodo contrattuale, si procede ad apposito verbale di consegna, redatto in contraddittorio tra il D.L. E.A. e l'I.C..

(comma IV) La consegna dei lavori può avvenire anche anteriormente alla stipulazione del contratto d'appalto previa verifica dell'inesistenza, in capo all'I.C., di cause

ostative di cui alla vigente normativa antimafia, dell'esistenza dei requisiti di partecipazione alla gara e del possesso di tutte le condizioni richieste dal bando.

(comma V) Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, viene fissato un termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15, decorso inutilmente il quale l'E.A. ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

## **ART. 9**

### **STATO DI CONSISTENZA**

(comma I) Nelle Schede Tecniche relative alle singole strade, facenti parte integrante e sostanziale del presente C.S.A., vengono riportate le caratteristiche di ogni singola strada, delle opere d'arte presenti, nonché tutto quanto necessario a definirne lo stato di consistenza.

(comma II) Entro 30 giorni dalla data del verbale di consegna, l'I.C. può comunicare eventuali osservazioni in relazione allo stato di consistenza delle strade, così come indicato nelle Schede Tecniche, osservazioni che saranno verificate alla presenza del D.L.E.A..

(comma III) Trascorso il termine di 30 giorni dalla data del verbale di consegna, l'I.C. non può più sollevare eccezioni in merito allo stato di consistenza delle strade.

## **ART. 10**

### **ONERI A CARICO DELL'ENTE APPALTANTE**

(comma I.) A carico dell'E.A. rimangono esclusivamente le attività e le spese che non rientrano nella manutenzione ordinaria ed in particolare:

1. la spesa di energia elettrica per il funzionamento di tutte le apparecchiature presenti sul lotto di strade e per l'illuminazione;

2. esecuzione di nuovi impianti di segnaletica sia orizzontale che verticale, salvo quanto disposto all'art. 25 comma 2 lett. k);
3. i lavori di straordinaria manutenzione del corpo stradale e delle relative opere d'arte, quali ad esempio, rifacimento del manto di usura e/o della pavimentazione bituminosa su tratti estesi, modifica ed integrazione degli elementi marginali del corpo stradale, come tombini di scarico delle acque superficiali, cordonate, cunette, banchettoni, barriere di protezione, parapetti, adeguamenti dei manufatti e di opere d'arte in conseguenza di nuove normative, etc.;
4. interventi di urgenza e somma urgenza; resta inteso tuttavia che, nei casi di urgenza o di somma urgenza, il primo intervento per la sicurezza del pubblico transito, compresa l'esecuzione di opere provvisorie, quali la transennatura della zona di pericolo, le deviazioni provvisorie del traffico o per l'eventuale interdizione al transito, sono ricomprese nei lavori di manutenzione ordinaria di cui al presente C.S.A., mentre quelle di messa in sicurezza definitiva e di ripristino rimangono di esclusiva competenza della E.A..
5. la fornitura di un libro giornale per ogni lotto strade;
6. l'esecuzione di opere migliorative in genere.

(comma II) Compete inoltre alla E.A.:

- il rilascio di autorizzazioni, concessioni, nulla osta e pareri previsti dal Codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.), compresa la relativa istruttoria, controllo e verifica;
- l'emissione delle ordinanze di regolamentazione della circolazione.

(comma III) L'E.A. provvede alla trasmissione alla I.C., di copia di tutti gli atti di cui al presente comma.

(comma IV) L'E.A. comunica alla I.C., prima dell'inizio dei lavori di manutenzione straordinaria, il nominativo del Direttore dei Lavori incaricato della loro esecuzione.

(comma V) All'E.A. spettano i compiti di Polizia Stradale previsti nel Codice della strada (D.Lgs. 30.04.1992 n° 285) che saranno svolti dal personale appartenente al Servizio di merito nonché la verifica di tutte le violazioni previste dal Codice stesso e dal relativo Regolamento di attuazione (D. Lgs. 30.4.1992 n° 285 e D.P.R. 16.12.1992 n° 495);

## **ART. 11**

### **CORRISPETTIVO A FAVORE DELL'IMPRESA CONTRAENTE**

- (comma I) Il corrispettivo per i lavori di manutenzione delle strade del lotto oggetto del contratto, è calcolato a corpo su base annua e rapportato agli anni di durata del contratto di cui all'art. 3 ed al numero di km di strada consegnati in appalto ai sensi dell'art. 8 del presente C.S.A..
- (comma II) Il corrispettivo per periodi di manutenzione di durata inferiore all'anno e/o per un numero di km inferiore a quello previsto all'art. 35 del presente C.S.A., viene determinato riducendo proporzionalmente l'importo annuo in relazione ai giorni e/o ai km di gestione effettivamente svolta.
- (comma III) Il prezzo si intende impegnativo per l'I.C. in modo assoluto e completo, in relazione sia a quanto previsto dal presente C.S.A., sia a qualunque circostanza ed intervento di manutenzione non descritto, ma necessario per la corretta esecuzione dei lavori. Tale prezzo non è altresì variabile in relazione a possibili modificazioni del flusso di traffico e delle eventuali varianti introdotte dalla E.A. sulle strade.
- (comma IV) Non sono previste revisioni del corrispettivo per tutta la durata del contratto.

## **ART. 12**

### **ANTICIPAZIONE**

- (comma I) All'inizio dei lavori di manutenzione, L'E.A. corrisponde all'I.C. un'anticipazione percentuale, nella misura pari al 5 % (cinque per cento) dell'importo del contratto d'appalto, dopo la stipula del contratto stesso, ai sensi dell'art. 46 bis della Legge 26/93.
- (comma II) Tale anticipazione verrà recuperata per intero con detrazioni su ciascuna delle rate trimestrali, effettuate in una percentuale pari a quella dell'anticipazione stessa.
- (comma III) La concessione dell'anticipazione è subordinata alla presentazione all'E.A. da parte dell'I.C. di idonea garanzia fideiussoria, redatta nelle forme di legge, a copertura dell'importo corrisposto dall'E.A.. L'importo della garanzia fideiussoria è

pari a quello dell'anticipazione da corrispondere ed è gradualmente ridotto in corso d'opera al totale dell'anticipazione ancora da recuperare.

(comma IV) L'anticipazione è erogata all'I.C. entro 30 giorni dalla data di ricevimento da parte dell'E.A. della documentazione comprovante l'avvenuta e regolare costituzione della garanzia fideiussoria, ma comunque non prima di 20 giorni dalla data di consegna dei lavori.

### **ART. 13**

#### **ESTENSIONE O RIDUZIONE DEL CONTRATTO D'APPALTO**

(comma I) Se nel corso del periodo di validità del contratto, l'E.A. intendesse affidare alla I.C. la manutenzione di un altro tratto stradale oltre a quelli inseriti nel lotto oggetto dell'appalto ovvero lavorazioni ulteriori rispetto a quelle previste dal presente C.S.A., è sua facoltà estendere il contratto come previsto dall'art. 51 della L.P.26/93.

(comma II) L'I.C. è obbligata a provvedere alla esecuzione dei lavori di manutenzione delle strade previste dal 1° comma del presente articolo, alle condizioni sopra esposte, secondo le modalità del presente C.S.A.

(comma III) Qualora l'I.C. si rifiuti di provvedere alla esecuzione dei lavori di manutenzione delle nuove strade di cui al comma I del presente articolo, l'E.A. si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto d'appalto ai sensi dell'art. 21 del presente C.S.A.

(comma IV) Qualora una strada facente parte del lotto posto a base d'appalto, venga chiusa alla circolazione o dismessa per qualsiasi ragione durante il periodo di validità del contratto, viene detratto dall'importo contrattuale il costo relativo valutato moltiplicando il costo chilometrico della categoria di strade in cui ricade il tronco in questione al netto del ribasso offerto in gara dall'I.C. per il Lotto, per il tempo restante fino alla fine del contratto, senza che l'I.C. abbia diritto ad indennizzo alcuno.

(comma V) E' inoltre considerata variante contrattuale ai sensi dell'art. 51 della L.P. 26/1993 l'eventuale modifica in aumento o in diminuzione del termine di durata triennale del contratto.

## **Art. 14**

### **MODIFICHE GEOMETRICHE DELLA STRADA**

(comma I) Nessun maggiore onere è riconosciuto alla I.C. nel caso in cui la E.A. intervenisse in qualsiasi modo per modificare le caratteristiche fisiche delle strade in gestione né per la eventuale modifica della segnaletica orizzontale o verticale, nonché nei casi di apertura da parte di privati di nuovi accessi autorizzati dalla E.A. o di esecuzione di lavori sul corpo stradale da parte di terzi autorizzati.

## **ART. 15**

### **MODALITÀ' DI PAGAMENTO**

(comma I) La corresponsione del prezzo d'appalto avviene tramite rate di pagamento posticipate trimestrali.

(comma II) Il D.L.E.A. provvede, prima della liquidazione della rata di pagamento, ai necessari accertamenti per verificare il rispetto degli obblighi contrattuali, l'effettuazione della manutenzione ordinaria e la regolare compilazione della relazione trimestrale. Le verifiche effettuate ed il loro esito sono attestate con apposita relazione redatta dal D.L.E.A. e vistata dal Dirigente del Servizio di merito.

(comma III) L'accertamento avviene entro i 30 giorni dalla data di presentazione della documentazione richiesta. Ad avvenuto accertamento l'E.A. comunicherà all'I.C. gli importi corrispondenti alla rata trimestrale da liquidare.

(comma IV) La rata è pari a 3/12 del costo forfetario annuale depurata da eventuali detrazioni, penali o addebiti, così come previsto all'art. 20 del presente C.S.A..

Alla rata trimestrale viene applicata la ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) a garanzia degli obblighi contributivi e assicurativi come specificato all'art. 23 del presente C.S.A..

(comma V) La ritenuta di cui al comma precedente costituisce la rata a saldo che è pagata entro 90 giorni dalla data di approvazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, ferma restando la completezza e la regolarità della documentazione richiesta. La stazione appaltante emette il certificato di

pagamento e dispone il pagamento del saldo dovuto all'appaltatore, con le modalità ed alle condizioni di cui all'art. 23.

(comma VI) La rata trimestrale viene altresì decurtata dell'anticipazione, per una percentuale pari a quella dell'anticipazione stessa.

(comma VII) Qualora, per qualsiasi motivo imputabile a incapacità organizzativa, negligenza, ritardo o altro da parte della I.C., nella gestione della strada si renda opportuno l'intervento di personale dell'E.A. in sostituzione a quello dell'I.C., dalla rata trimestrale successiva è praticata una corrispondente trattenuta, che è calcolata in base alle vigenti tariffe relative al costo dei materiali ed al costo della manodopera previsto dal listino prezzi delle opere stradali pubblicato dalla Provincia di Trento, e fatta salva l'applicazione delle penali previste agli artt. 20 e 34 del presente C.S.A.

## **ART. 16**

### **ELEZIONE DI DOMICILIO E REPERIBILITA'**

(comma I) L'I.C. dichiara di eleggere, a tutti gli effetti di legge, il proprio domicilio legale in Trento, presso la sede della Provincia Autonoma di Trento.

(comma II) In occasione della consegna delle strade la I.C. deve indicare la sede presso cui manterrà il proprio centro operativo per tutta la durata del contratto, da installarsi all'interno dell'ambito territoriale del lotto strade assegnato, presso cui conserverà il libro-giornale, quanto altro prescritto dal presente C.S.A., nonché dalla normativa in vigore.

(comma III) L'I.C. si impegna a garantire, nei confronti dell'E.A., la reperibilità del personale come previsto all'art. 22 del presente C.S.A., tutti i giorni dell'anno compresi i festivi ed ininterrottamente 24 ore su 24, dando comunicazione all'E.A. del numero telefonico di riferimento per le eventuali chiamate, prima della consegna dei lavori. Resta altresì inteso che l'I.C. è altresì impegnata a dare preventiva comunicazione scritta al D.L.E.A. di ogni eventuale variazione del citato numero telefonico di riferimento per il servizio di reperibilità.

(comma IV) Dietro richiesta del D.L.E.A. o di un suo incaricato la I.C. deve garantire l'intervento di 2 (due) operai, di cui almeno 1 con qualifica di operaio qualificato cui

affidare le mansioni di capo squadra, in un punto qualsiasi del lotto strade, entro un tempo massimo di 1 (una) ora, dotati con segnaletica ed attrezzatura adeguata per svolgere i lavori previsti dal presente C.S.A.

## **ART. 17**

### **SUBAPPALTO**

(comma I) Le singole lavorazioni sono subappaltabili o affidabili in cottimo secondo le modalità specificate nel bando di gara e previste dall'art. 42 della L.P. 26/93 e dell'art. 25, del relativo Regolamento di Attuazione, nonché dell'art. 118 del D.Lgs. 163 del 12 aprile 2006 e dell'art. 141 del D.P.R. 554/1999, e comunque nel rispetto della normativa statale di riferimento.

(comma II) Atteso che i lavori in appalto appartengono tutti alla categoria prevalente (ed unica) OG3, non potranno comunque essere subappaltate parti dei lavori per una quota che, al lordo dei relativi oneri di sicurezza, superi il 30% (trenta per cento) dell'importo di contratto.

(comma III) Gli oneri per la sicurezza concorrono a determinare l'importo delle opere da subappaltare ai sensi dell'articolo 118 D.Lgs. 163/2006 .

(comma IV) L'affidamento in subappalto è sottoposta alle seguenti condizioni:

- a) che l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intenda subappaltare o concedere in cottimo; l'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto non può essere autorizzato;
- b) che l'appaltatore provveda al deposito presso la stazione appaltante del contratto di subappalto condizionato al rilascio dell'autorizzazione, contestualmente alla richiesta di autorizzazione al subappalto ed unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; nel caso in cui l'appaltatore sia un'associazione temporanea o società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all'associazione, società o consorzio;

- c) che l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla stessa Stazione appaltante la certificazione attestante che il subappaltatore possiede l'attestazione SOA relativamente ai lavori da realizzare in subappalto, ovvero, nel solo caso l'importo dei predetti lavori non sia superiore a Euro 150.000, alla Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni e integrazioni; a tale scopo, qualora l'importo del contratto di subappalto sia superiore a Euro 154.937,07, l'appaltatore deve produrre alla Stazione appaltante la documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste, con le modalità di cui al D.P.R. n. 252 del 1998; resta fermo, che ai sensi dell'articolo 12, comma 4, dello stesso D.P.R. n. 252 del 1998, il subappalto è vietato, a prescindere dell'importo dei relativi lavori, qualora per l'impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall'articolo 10, comma 7, del citato D.P.R. n. 252 del 1998.
- (comma V) Il subappalto deve essere autorizzato preventivamente all'inizio dei relativi lavori dalla Stazione appaltante, previa richiesta scritta dell'appaltatore; l'Autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento in subappalto.
- (comma VI) L'autorizzazione dell'E.A. non esonera l'I.C. dagli obblighi contrattuali, rimanendo essa l'unica responsabile, verso l'E.A. stessa, della corretta esecuzione del contratto.
- (comma VII) L'affidamento in subappalto non è ammesso nei confronti di associazioni temporanee di imprese.

(comma VIII) L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danno avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

(comma IX) L'I.C. deve garantire che le eventuali Imprese Subappaltatrici si avvalgano di personale, mezzi ed attrezzature aventi le caratteristiche tecniche previste dal presente C.S.A.

(comma X) Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal decreto-legge 29 aprile 1995 n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

(comma XI) La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti. L'appaltatore è obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore o cottimista, copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

(comma XII) In mancanza degli adempimenti di cui al comma 1, si applica l'art. 25 del regolamento di attuazione della l.p. 26/1993 emanato con DPGP 30 settembre 1994, 12-10/Leg.

## **Art. 18**

### **CONTROVERSIE TRA L'IMPRESA CONTRAENTE E L'ENTE APPALTANTE**

(comma I) Qualora a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa subire variazioni in misura sostanziale e comunque di valore non inferiore al 10 per cento dell'importo contrattuale, si procede ai sensi dell'art. 58 bis della l.p. 26/93.

## **ART. 19**

### **CONTROLLI DA PARTE DELL'ENTE APPALTANTE**

(comma I) L'E.A. si riserva il diritto di effettuare con proprio personale tutti i controlli che ritiene utili al fine di verificare la corretta manutenzione delle strade da parte dell'I.C..

## **ART. 20 PENALITÀ PER INADEMPIENZA**

(comma I) Qualora venissero riscontrate carenze manutentorie o mancata tempestività di intervento, sarà applicata dal D.L.E.A, previa contestazione scritta, una penale proporzionata alla gravità delle mancanze riscontrate, che verrà detratta dagli importi relativi alle rate trimestrali. L'applicazione della penale potrà essere ripetuta se dopo il tempo che verrà specificato dal D.L.E.A. volta per volta, in dipendenza della urgenza dell'intervento, la I.C. non avesse provveduto ad eseguire i lavori necessari. Le penali previste ed il loro importo economico sono elencate al successivo art. 34.

## **ART. 21 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

(comma I) L'E.A. si riserva il diritto di risolvere unilateralmente il contratto d'appalto ex art. 136 del D. Lgs. 163/2006, qualora l'I.C. risulti gravemente inadempiente, oppure si dimostri negligente e non dia affidamento per il regolare e sollecito svolgimento dei lavori.

(comma II) Riscontrata l'inadempienza ad un obbligo contrattuale, l'E.A. provvede a contestarla all'I.C. ed a prefissare un termine congruo, stabilito di volta in volta in relazione alla natura ed entità delle contestazioni, per conformarsi alle prescrizioni impartite. Trascorso inutilmente questo termine l'E.A. potrà procedere alla risoluzione per inadempimento del contratto.

(comma III) Viene considerata inadempienza grave, e come tale elemento sufficiente per procedere alla rescissione del contratto, l'accumulo di penali per un importo che superi il valore del 10% dell'importo contrattuale. Ai fini della risoluzione del

contratto è inoltre considerata inadempienza grave l'accertata inottemperanza a quanto offerto in sede di gara ex art. 2 comma IV.

(comma IV) In caso di risoluzione del contratto ai sensi del presente articolo, dell'I.C. deve risarcire i danni subiti dall'E.A. e le maggiori spese sostenute da quest'ultima per provvedere, per la durata convenzionale del contratto, all'espletamento dei lavori, sia direttamente sia a mezzo di altro assuntore.

(comma V) La cauzione definitiva è comunque incamerata in caso di risoluzione per inadempimento del contratto.

(comma VI) Come stabilito dall'art. 140 del D. Lgs. 163/2006, nel caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'I.C., l'E.A. potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avviene alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta dal soggetto progressivamente interpellato, sino al quinto migliore offerente in sede di gara. In caso di fallimento o indisponibilità di tutti i soggetti interpellati, si procede ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 140 del D. Lgs. 163/2006.

(comma VII) La risoluzione del contratto per grave inadempimento ai sensi dell'art. 136 del D. Lgs. 163/2006 configura un caso di errore grave commesso dall'I.C. nell'esercizio della propria attività professionale e come tale è causa di esclusione dalle procedure di affidamento di lavori pubblici indette dalla Provincia Autonoma di Trento secondo la normativa vigente.

**parte seconda**  
**- NORME RELATIVE AL PERSONALE DELL'I.C. -**

**ART. 22**  
**DISPONIBILITÀ' MINIMA DI PERSONALE**

(comma I) Per l'esecuzione dei lavori di manutenzione del lotto di strade, l'I.C. si impegna a mettere a disposizione personale operaio, in numero adeguato per svolgere le attività descritte nella parte terza del presente C.S.A. e comunque non inferiore al minimo indicato dalla I.C. in sede di gara. Si sottolinea che il numero di unità di personale indicato dall'I.C. in sede di offerta è da considerarsi un valore minimo contrattuale; rimane responsabilità della I.C. dimensionare il proprio organico in modo da poter svolgere con la adeguata tempestività tutte le attività descritte nel presente C.S.A. secondo le necessità della estesa stradale, della stagione, delle misure di sicurezza dei lavoratori e di eventuali esigenze contingenti che dovessero essere rilevate dal D.L.E.A., senza che per questo possa essere riconosciuto all'I.C. alcun compenso aggiuntivo oltre al prezzo contrattuale. La I.C. deve inoltre mettere a disposizione un geometra o perito edile con funzioni di responsabile. Il tecnico responsabile deve garantire la propria reperibilità per tutta la durata del contratto. Il tecnico responsabile può essere temporaneamente sostituito per ferie o malattia o per altro giustificato motivo da un'altra persona di pari requisiti; il nominativo del sostituto deve essere comunicato all'E.A. prima dell'inizio dell'esecuzione dell'appalto oggetto del presente C.S.A.. Eventuali nuove designazioni del tecnico responsabile o del suo sostituto devono essere preventivamente segnalate all'E.A..

(comma II) L'I.C. deve fornire all'E.A. l'elenco nominativo del personale dipendente, ivi compreso il personale assegnato alla squadra di reperibilità, adibito ai lavori oggetto del contratto d'appalto. Tale elenco deve essere aggiornato e trasmesso all'E.A. immediatamente e comunque non oltre 3 giorni dopo qualsiasi variazione nell'organico. Tale elenco deve contenere, oltre ai dati anagrafici dei dipendenti, il loro titolo di studio, le specializzazioni, le precedenti esperienze di lavoro e le mansioni a cui è adibito.

(comma III) Tutto il personale deve essere dotato di un telefono cellulare in modo da permettere al D.L.E.A. di comunicare in qualsiasi momento fosse necessario. Tutto il personale dell'I.C., ed in particolare i componenti della squadra di cui al successivo comma V, dovrà comunque assicurare la propria reperibilità telefonica qualora si trovi in zona priva di copertura o qualora momentaneamente sprovvisto del telefono cellulare.

(comma IV) Il tecnico diplomato con funzioni di responsabile ed i capi squadra dovranno possedere un'adeguata conoscenza della lingua italiana parlata e scritta affinché possano comprendere immediatamente, senza difficoltà o dubbi, eventuali disposizioni contingenti, anche verbali, impartite dal D.L.E.A. e parimenti siano in grado di fornire le informazioni da quest'ultimo richieste per le vie brevi, di interesse per la manutenzione e la gestione delle tratte stradali oggetto dell'appalto.

Resta inteso che il tecnico diplomato con funzioni di responsabile ed i capi squadra che a giudizio del D.L.E.A. non dimostrino una sufficiente conoscenza e padronanza della lingua italiana dovranno essere immediatamente sostituiti.

(comma V) **Squadra di reperibilità**

La I.C. deve organizzare una squadra di reperibilità composta da due operai, di cui 1 con qualifica di operaio qualificato al quale siano state assegnate funzioni di capo squadra, dotati di un mezzo di trasporto promiscuo, di segnaletica e attrezzatura necessaria per la effettuazione dei lavori necessari per gli interventi di manutenzione urgenti. La squadra di reperibilità deve poter intervenire in qualsiasi punto della estesa stradale costituente il lotto in appalto con la massima tempestività e comunque nel termine massimo di 45 minuti dalla chiamata del D.L.E.A., delle forze dell'ordine, o di qualsiasi persona titolata, e deve svolgere tutti i lavori necessari per eliminare le situazioni di rischio e ripristinare la percorribilità della strada, o qualora non fosse possibile disporre la necessaria segnaletica. Si precisa che gli interventi della squadra di reperibilità sono compresi nel costo forfetario dei lavori di manutenzione di cui al presente C.S.A..

(comma VI) **Orari**

**1) Orario di presenza del personale nei giorni lavorativi**

Per giorni lavorativi si intendono tutti i giorni della settimana ad esclusione di sabato, domenica e festività infrasettimanali.

Nei giorni lavorativi deve essere garantita la presenza di:

- + per il lotto 1 – Media Val di Non: almeno 3 (tre) operai, o del maggior numero di operai dichiarato in sede di gara, dei quali almeno 1 (uno) con qualifica di operaio qualificato cui affidare mansioni di capo squadra, addetti alla gestione del lotto strade in un orario che copra le ore comprese tra le 7.00 e le 16.00, comprensivo di una pausa della durata di un'ora;
- + per il lotto 2 – Alta Val di Non: almeno 3 (tre) operai, o del maggior numero di operai dichiarato in sede di gara, dei quali almeno 1 (uno) con qualifica di operaio qualificato cui affidare mansioni di capo squadra, addetti alla gestione del lotto strade in un orario che copra le ore comprese tra le 7.00 e le 16.00, comprensivo di una pausa della durata di un'ora;
- + per il lotto 3 – Val di Cavedine e Monte Bondone: almeno 5 (cinque) operai, o del maggior numero di operai dichiarato in sede di gara, dei quali almeno 2 (due) con qualifica di operai qualificati cui affidare mansioni di capo squadra, addetti alla gestione del lotto strade in un orario che copra le ore comprese tra le 7.00 e le 16.00, comprensivo di una pausa della durata di un'ora;
- + per il lotto 4 – Piana Rotaliana: almeno 3 (tre) operai, o del maggior numero di operai dichiarato in sede di gara, dei quali almeno 2 (due) con qualifica di operai qualificati cui affidare mansioni di capo squadra (per 1 (uno) operaio qualificato è ammesso un impegno parziale non inferiore al 75% (settantacinqueper cento) del tempo pieno lavorativo), addetti alla gestione del lotto strade in un orario che copra le ore comprese tra le 7.00 e le 16.00, comprensivo di una pausa della durata di un'ora.
- + per il lotto 5 – S.S. 421 tratto Molveno – Ponte dei Servi: almeno 2 (due) operai, o del maggior numero di operai dichiarato in sede di gara, dei quali almeno 1 (uno) con qualifica di operaio qualificato cui affidare mansioni di capo squadra (per l'operaio qualificato è ammesso un impegno parziale non inferiore al 50% (cinquantaper cento) del tempo pieno lavorativo), addetti alla gestione del lotto strade in un orario che copra le ore comprese tra le 7.00 e le 16.00, comprensivo di una pausa della durata di un'ora.
- + per il lotto 6 – Lago di Caldonazzo e dintorni: almeno 4 (quattro) operai, o del maggior numero di operai dichiarato in sede di gara, dei quali almeno 2 (due) con qualifica di operai qualificati cui affidare mansioni di capo squadra, addetti

alla gestione del lotto strade in un orario che copra le ore comprese tra le 7.00 e le 16.00, comprensivo di una pausa della durata di un'ora;

+per il lotto 7 – Lago di Caldonazzo e dintorni: almeno 3 (tre) operai, o del maggior numero di operai dichiarato in sede di gara, dei quali almeno 1 (uno) con qualifica di operai qualificati cui affidare mansioni di capo squadra, addetti alla gestione del lotto strade in un orario che copra le ore comprese tra le 7.00 e le 16.00, comprensivo di una pausa della durata di un'ora.

Su ciascun lotto di strade uno degli operai qualificati dovrà essere investito delle mansioni di capo squadra. La presenza del personale lungo il lotto di strade è comprovata mediante timbrature di un cartellino ovvero firma sul registro di presenza alla scopo messo a disposizione, posti in una baracca sita lungo il lotto di strade.

L'orario effettivo viene comunicato dalla I.C. al D.L.E.A. in occasione della consegna lavori.

Per quanto riguarda il responsabile tecnico, nei giorni lavorativi è richiesta una visita giornaliera per dirigere ed organizzare le varie operazioni di manutenzione; il tecnico deve redigere il libro giornale nella parte relativa alle disposizioni giornaliere impartite.

In particolari periodi dell'anno, l'orario di lavoro del personale può essere modificato (anticipandolo o posticipandolo) in modo da permettere l'esecuzione delle attività necessarie nel momento in cui queste possono risultare più utili o meglio eseguite. Queste variazioni di orario devono essere tempestivamente comunicate al D.L.E.A.

Fuori dall'orario deve comunque essere garantito l'intervento della squadra di reperibilità.

Solo nel corso del periodo estivo compreso tra l'inizio del mese di giugno e la fine del mese di settembre, per un periodo non superiore a 15 giorni lavorativi, fermo restando gli obblighi e le responsabilità dell'I.C. in ordine alla manutenzione del lotto di strade assunto in appalto secondo quanto stabilito dal contratto e dai relativi allegati e comunque previa comunicazione alla D.L.E.A., il numero giornaliero garantito di operai sul lotto di strade potrà essere pari a 2 (due) di cui 1 (uno) con qualifica di operaio qualificato che svolga mansioni di capo squadra; per il lotto 5 – S.S. 421 tratto Molveno – Ponte dei Servi, in

considerazione dell'estesa chilometrica dello stesso, il numero giornaliero garantito di operai sul lotto di strade dovrà essere pari a 2 (due) di cui 1 (uno) con qualifica di operaio qualificato che svolga mansioni di capo squadra in ogni fase lavorativa, non identificabile come attività di normale vigilanza e/o controllo dello stato di conservazione dell'opera stradale. In ogni caso per il citato lotto n. 5 dovrà essere garantita la presenza dell'operaio qualificato con funzioni di capo squadra per almeno il 50% del tempo pieno lavorativo.

## **2) Prestazioni nei giorni non lavorativi**

Per giorni non lavorativi si intendono i giorni di sabato, domenica e le festività infrasettimanali. Durante tali giorni deve essere garantita la reperibilità e l'eventuale intervento della squadra. Nel corso del periodo invernale, ovvero da 1° novembre al successivo 31 marzo, l'I.C. dovrà in ogni caso garantire nei giorni non lavorativi almeno un'ispezione giornaliera lungo tutte le strade costituenti il lotto, da effettuarsi in orari che dovranno preventivamente essere comunicati al D.L.E.A.

## **3) La manodopera impiegata deve essere:**

- a) adeguatamente istruita circa le mansioni da svolgere;
- b) attrezzata per l'assolvimento dei lavori di manutenzione;
- c) dotata di idonea divisa e cartellino di riconoscimento riportante le generalità compresa la foto dell'operatore; la divisa deve essere a norma di legge con la scritta "**MANUTENZIONE STRADALE**" in colore bianco con il logo della I.C..

Si ricorda altresì che a norma dell'art. 36 bis del D.L. 4 luglio 2006 n. 223 convertito in legge dalla l. 4 agosto 2006 n. 248, "Misure urgenti per il contrasto del lavoro nero e per la promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro", a decorrere dal 1 ottobre 2006, i datori di lavoro debbono munire il personale occupato nell'ambito di cantieri di lavoro di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

(comma VII) La I.C. deve comunicare all'E.A., prima dell'inizio della manutenzione, il numero telefonico corrispondente alla propria sede operativa situata nell'ambito

della zona di competenza, ove sia reperibile il tecnico responsabile di cui al comma II o suo sostituto.

(comma VIII) Qualora venga affidata all'I.C., ai sensi dell'art. 52 della L.P. 26/1993, l'esecuzione di lavori di straordinaria manutenzione, alla stessa è fatto divieto di utilizzare il personale già messo a disposizione per l'esecuzione dei lavori di ordinaria manutenzione contemplati dal presente C.S.A..

## **ART. 23**

### **OBBLIGHI IN MATERIA DI TUTELA DEI LAVORATORI**

(comma I) L'I.C. si obbliga ad attuare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti, anche se assunti al di fuori della Provincia di Trento, ed occupati nei lavori affidati in appalto, e se cooperativa, anche nei confronti dei soci, il trattamento economico e normativo non inferiore a quanto previsto dalla contrattazione nazionale e territoriale (Provincia di Trento) e/o aziendale del Settore Edile Industriale.

(comma II) L'obbligo di cui al comma I incombe inoltre sugli eventuali subappaltatori nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

(comma III) L'I.C. è obbligata in solido con l'eventuale subappaltatore a corrispondere ai lavoratori del subappaltatore medesimo i trattamenti retributivi e i connessi contributi previdenziali e assicurativi dovuti. Tale responsabilità è estesa anche all'effettuazione e al versamento delle ritenute fiscali dovute.

(comma IV) L'I.C. è tenuta inoltre ad adempiere agli obblighi previdenziali ed assicurativi spettanti in base alla vigente normativa, per la regolare contribuzione all'I.N.P.S., all'I.N.A.I.L. ed alla Cassa e Scuola Edile della Provincia di Trento e a dare prova all'E.A. degli avvenuti versamenti in sede di emissione del pagamento trimestrale. La Provincia per effettuare i pagamenti dovuti all'Impresa si atterrà alle indicazioni fissate nella circolare del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali di data 12 luglio 2005 n. 230 che individua le modalità del rilascio del Documento Unico di regolarità Contributiva (DURC) approvando le convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 2 della L. 22 novembre 2002 n. 266 nonché della Circolare del Dipartimento Lavori Pubblici Trasporti e Reti di data 19 gennaio 2006 n. 2 come

integrata dalla circolare del Dipartimento Lavori Pubblici Trasporti e Reti di data 24 marzo 2006 n. 2/01/06 e dalla circolare del Dipartimento Lavori Pubblici Trasporti e Reti di data 8 febbraio 2007 n. 1. I pagamenti saranno effettuati secondo le modalità che seguono. Per i pagamenti dei versamenti trimestrali, il Direttore Lavori richiede all'Impresa il DURC con riferimento alla data dell'ultimo giorno del trimestre ed entro dieci giorni decorrenti dalla predetta data. La richiesta all'Impresa sarà formulata entro detto termine, ciò per consentire all'Impresa di entrare in possesso materialmente del DURC entro il termine ultimo per l'emissione del certificato di pagamento. La procedura è applicata anche nei confronti dei subappaltatori che hanno eseguito o terminato i lavori in subappalto durante il periodo trimestrale di riferimento. Per il pagamento del saldo finale il DURC sarà richiesto direttamente dalla Provincia con riferimento all'Impresa ed ai subappaltatori. Qualora il DURC attesti situazioni di irregolarità nei confronti dell'Impresa o dei subappaltatori, il certificato di pagamento rimane sospeso, senza per questo dar motivo all'Impresa di richiedere gli interessi per ritardato pagamento, per tutto il periodo di ritardo derivante da tale situazione. Analogamente qualora il DURC non venga consegnato dall'Impresa per cause dipendenti dalla stessa, il certificato di pagamento rimane sospeso senza diritto per l'Impresa agli interessi per ritardato pagamento, per tutto il periodo di ritardo derivante da tale situazione. Qualora invece il DURC non pervenga alla Provincia per cause indipendenti dalla volontà dell'Impresa, il certificato di pagamento può essere ugualmente liquidato rinviando la verifica del DURC al successivo trimestre. Resta inteso che qualora, al termine del trimestre successivo non venga prodotto il DURC mancante si ricade nel caso precedente. Questa procedura non può essere applicata nel caso il DURC mancante riguardi la rata a saldo; in tale evenienza, il certificato di pagamento rimane sospeso, senza diritto per l'Impresa agli interessi per ritardato pagamento, per tutto il periodo di ritardo derivante da tale situazione. E' fatta salva la possibilità per la Provincia di procedere essa stessa al pagamento diretto delle spettanze al personale e agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, in base alla normativa vigente, nei limiti del credito residuo dell'Impresa e nei confronti della stessa.

(comma v) A garanzia dell'adempimento degli obblighi assicurativi e previdenziali e di quelli derivanti dall'applicazione della contrattazione collettiva, si opera sull'importo netto della rata trimestrale una ritenuta dello 0,5% (zero virgola cinque per cento) e,

se la I.C. trascura alcuno degli adempimenti prescritti, vi provvede l'E.A. a carico del fondo formato con detta ritenuta, ferme restando le maggiori responsabilità dell'appaltatore.

(comma VI) L'I.C. solleva da ogni e qualsiasi responsabilità l'E.A. in dipendenza della mancata osservanza dell'impegno di cui ai precedenti commi, con particolare riferimento al puntuale e conforme pagamento di quanto di spettanza del personale dipendente, nonché del versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi.

(comma VII) L'I.C. può rivolgersi per ottenere informazioni rispettivamente:

- a) al Servizio Lavoro della Provincia di Trento, per quanto attiene alle Leggi in materia di lavoro e previdenza sociale;
- b) all'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari per ciò che concerne le Leggi relative alla sicurezza e igiene dei luoghi di lavoro ed all'antifortunistica.

## **ART. 24**

### **OBBLIGHI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI**

(comma I) La I.C. deve provvedere agli adempimenti previsti dal D.Lgs. 19.09.94 n° 626 e s. m., nonché dalle vigenti disposizioni in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro e dalla normativa che dovesse intervenire nel corso dell'esecuzione dei lavori.

(comma II) I lavori di manutenzione ordinaria descritti nel presente C.S.A. non determinano l'obbligo da parte dell'E.A. di nomina dei coordinatori ai sensi del D.Lgs. 494/96 e s.m.. Fermo restando quanto stabilito dal successivo comma V, nell'ipotesi che si renda necessario istituire cantieri di cui all'art. 3 del D.Lgs. 494/96 e s.m., l'E.A. provvede a nominare il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione che redigerà il piano di sicurezza e di coordinamento e, successivamente il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione. L'I.C. ha l'onere di avvertire l'E.A. del verificarsi delle succitate situazioni con congruo anticipo.

(comma III) Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 626/94 e s.m. l'E.A. verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici; e, al fine di fornire all'I.C. informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui questa è destinata ad

operare e sulle misure di prevenzione da adottare, la medesima E.A. ha predisposto la scheda informativa allegata in calce al presente capitolato speciale d'appalto sub "B".

(comma IV) L'impresa si impegna in attuazione all'art. 7 del D.Lgs. 626/94 e s.m. a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dei rischi sul lavoro, incidenti sulle attività lavorative descritte nel presente C.S.A., e si obbliga, con eventuali altre imprese interessate ai lavori, nonché con l'E.A., al coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dei rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze dei lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dei lavori.

(comma V) Ai sensi dell'art. 131 D. Lgs. 163/2006 entro trenta giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, la I.C. redige e consegna all'E.A. a) un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento (in quanto per i lavori oggetto del presente appalto non è prevista la redazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento ai sensi dell'art. 3 comma 3 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e s.m.); b) un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera a).

(comma VI) I piani di sicurezza di cui alle lettere a) e b) del comma II devono essere redatti in conformità al D.P.R. 3 luglio 2003, n.222 "Regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, in attuazione dell'articolo 31, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109" I sopraccitati piani devono essere sottoposti ad approvazione dell'E.A. che ha facoltà di richiedere eventuali modificazioni ed integrazioni per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e salute dei lavoratori eventualmente disattese nei piani stessi; in tale ipotesi la I.C. non avrà diritto ad alcun riconoscimento di eventuali maggiori costi, ferme restando le responsabilità dell'I.C. L'I.C. si impegna altresì ad eseguire i lavori in costante e totale osservanza delle norme di legge in materia di sicurezza e salute anche per quanto riguarda il comportamento dei propri dipendenti. In particolare l'I.C. si impegna a garantire l'incolumità del personale dell'E.A. e di terzi ed ad adottare tutte le misure di sicurezza e buona tecnica, anche

se non previste da norme specifiche, nonché predisporre ed aggiornare i documenti di valutazione dei rischi specifici propri in conformità del D.Lgs. 626/94, artt. 4 e 7 afferenti le responsabilità connesse all'organizzazione ed esecuzione dei lavori.

(comma VII) Il piano di sicurezza sostitutivo, nonché il piano di sicurezza operativo formano parte integrante del contratto di appalto; i relativi oneri sono evidenziati nel bando di gara e non sono soggetti a ribasso d'asta. Tali oneri comprendono l'allestimento, la rimozione ed il nolo degli apprestamenti della sicurezza (ponteggi; trabattelli; ponti su cavalletti; impalcati; parapetti; andatoie; passerelle; armature delle pareti degli scavi; recinzioni, ecc.) e dei mezzi e servizi di protezione collettiva (segnaletica di sicurezza; avvisatori acustici; attrezzature per primo soccorso; mezzi estinguenti; servizi di gestione delle emergenze, ecc.). Tali oneri sono stimati a corpo, sono compresi nell'importo totale dei lavori, ed individuano la parte del costo dei lavori da non assoggettare a ribasso nelle offerte. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

*parte terza*

**MODALITA' DI ESECUZIONE DEI LAVORI**

**Art. 25**

**MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE**

(comma I) La manutenzione delle strade comporta l'obbligo di preservarle nella massima efficienza e sicurezza, ricomprendente i doveri di sorveglianza e verifica dello stato della stessa e delle relative pertinenze, accessi e manufatti, nonché l'effettuazione degli eventuali tempestivi ripristini.

(comma II) La I.C. è tenuta all'osservanza delle attività di seguito specificate e delle eventuali ulteriori direttive e prescrizioni particolari che potranno essere impartite dalla E.A. tramite il D.L.E.A. preposto :

- a) effettuare sopralluoghi quotidiani sulla intera estesa stradale del lotto appaltato, allo scopo di verificarne puntualmente lo stato e la necessità di interventi di manutenzione: l'esito del sopralluogo deve essere riportato nel libro giornale di cui all'art. 30; eventuali lavori difformi o non autorizzati devono essere tempestivamente segnalati al D.L.E.A.;
- b) tenere sgombera la sede stradale, le banchine e le cunette da ogni detrito solido o liquido, proveniente sia dall'ambiente circostante che dai mezzi in circolazione. Nel caso di liquidi oleosi devono essere utilizzati materiali che li rimuovano completamente in modo da garantire la sicurezza dei mezzi che transiteranno in seguito; in caso di dubbi sul metodo di pulizia da utilizzare può essere chiesto il parere del D.L.E.A., rimanendo comunque in capo all'I.C. la garanzia del risultato. E' compresa la pulizia della carreggiata dal ghiaino utilizzato nella stagione invernale ed il suo trasporto in discarica, previa acquisizione, a propria cura e spese, dell'apposita autorizzazione. La pulizia dal ghiaino utilizzato nella stagione invernale deve essere compiuta entro il termine del 30 aprile. E' previsto che nel corso dell'anno siano effettuati almeno 4 (quattro) interventi di spazzatura completa lungo tutta la estesa stradale nonché la pulizia della carreggiata e tutti gli interventi che si rendano necessari a seguito di incidenti stradali. Qualora, a giudizio del D.L.E.A., dovessero risultare necessari ulteriori e/o immediati interventi, la I.C. deve eseguirli nei tempi indicati. L'I.C. è

comunque tenuta a presentare all'E.A. copia della documentazione comprovante l'avvenuto trasporto a discarica del materiale risultante dalla spazzatura delle strade.

- c) curare la pulizia dei fossi o canaletti e procedere alla scarifica di eventuali bordature della strada;
- d) sgomberare le cunette dal materiale, dall'erba, arbusti e rifiuti in genere per permettere il regolare deflusso delle acque meteoriche;
- e) i tombini devono sempre essere efficienti e funzionanti, sgomberi in tutta la loro sezione ed in particolare all'imbocco ed allo scarico;
- f) la banchina deve essere mantenuta in leggera pendenza verso l'esterno per permettere l'allontanamento delle acque meteoriche provenienti dalla carreggiata;
- g) provvedere al taglio dell'erba sulle banchine, sulle scarpate e sui relitti stradali almeno due volte l'anno, ovvero ogni qualvolta l'erba raggiunga l'altezza di cm. 40. La larghezza della fascia in cui l'altezza dell'erba deve essere tenuta regolata è in via generale pari a 3 (tre) metri, salvo la presenza di ostacoli che, a giudizio insindacabile della D.L.E.A., impediscano l'esecuzione dei lavori di che trattasi. Qualora, a giudizio del D.L.E.A., dovessero risultare necessari ulteriori e/o immediati interventi, quali in via esemplificativa, ma non esaustiva, il taglio dell'erba per una fascia di ampiezza superiore a 3,00 metri in determinati tratti o punti singoli del lotto stradale assegnato in manutenzione, la I.C. deve eseguirli nei tempi indicati senza per questo ottenere compensi aggiuntivi;
- h) le murature, specie quelle in pietrame e malta e quelle a secco, devono essere tenute perfettamente pulite da erbe o da altro per dar modo in ogni momento di controllarne lo stato di stabilità e di sicurezza;
- i) l'utilizzo del diserbante è consentito solo sulle murature, cunette e cordonate con prodotti, dosaggi, tempi e modi conformi alla normativa vigente;
- j) la segnaletica verticale deve essere mantenuta pulita, completa ed efficiente, con particolare riguardo per quella che segnala punti pericolosi (delineatori, intersezioni, caduta sassi, strada sdruciolevole, etc.); lo stato della segnaletica deve essere sempre controllato a seguito di ogni evento meteorologico significativo;

- k) la segnaletica orizzontale deve essere annualmente rifatta, utilizzando materiali di tipo conforme alle "norme tecniche", in uso presso il Servizio Gestione Strade della Provincia Autonoma di Trento, nonché alle successive eventuali disposizioni che dovessero intervenire in materia. Tale rifacimento deve essere effettuato a spese dell'I.C., per tutta l'estesa stradale, immediatamente dopo la stagione invernale e prima di quella estiva, mentre durante il resto dell'anno, e comunque ogni qual volta la segnaletica risulti poco visibile e quindi non a norma, dovranno essere ripassati i punti di maggior usura, in particolare gli STOP e le PRECEDENZE; la segnaletica orizzontale deve comunque essere rifatta ogniqualvolta il Servizio Gestione Strade provveda al rifacimento di tratti di bitumatura;
- l) la segnaletica verticale in generale ed i segnalimiti deteriorati o divelti devono essere immediatamente riposizionati. La segnaletica verticale, i segnalimiti, le barriere stradali di sicurezza e tutti gli altri manufatti minori (come parapetti, ed altre protezioni, cordonate, muretti, pozzetti, chiusini, ecc.) che risultassero danneggiati in conseguenza di incidenti stradali o altro dovranno essere sostituiti entro e non oltre 3 (tre) giorni lavorativi dal danneggiamento. Il materiale allo scopo necessario sarà fornito dall'E.A. e ritirato dalla I.C. presso il Cantiere Provinciale;
- m) le scarpate vanno sistemate e curate in modo che risultino sempre coperte da un manto erboso omogeneo;
- n) le piante esistenti lungo la strada, all'interno delle pertinenze stradali, vanno regolarmente curate, potate e se del caso tagliate, fatto salvo il rispetto dei diritti di terzi, in modo che non sia pregiudicata la sicurezza e la visibilità né ostacolato il regolare svolgimento del traffico; il legnatico di risulta rimarrà di proprietà della I.C. con l'onere dello smaltimento;
- o) i rami delle piante devono essere mantenuti ad una distanza non inferiore a metri 3,00 (tre) dal ciglio stradale, fatto salvo il rispetto dei diritti di terzi;
- p) ispezionare periodicamente, e comunque ogniqualvolta il D.L.E.A. ne segnali la opportunità, le pareti rocciose sovrastanti la sede stradale e le opere di difesa dalla caduta di sassi e/o massi installate lungo le pareti medesime, per verificarne la stabilità e rispettivamente l'efficienza e lo stato di conservazione, particolarmente durante il disgelo e/o eventi atmosferici, provvedendo alla

rimozione dei sassi pericolanti. A seguito di ogni ispezione deve essere redatto un rapporto che viene consegnato alla E.A. in allegato alla relazione trimestrale. La I.C. è tenuta inoltre ad avvertire tempestivamente il D.L.E.A. di ogni alterazione rilevata che possa aggravare la situazione di rischio di caduta di sassi e/o materiale sulla sede viabile, fornendo i riscontri raccolti in modo che possano essere valutati ed interpretati anche dalle altre Strutture dell'Amministrazione provinciale competenti in materia;

- q) in caso di piogge torrenziali o di perturbazioni di violenza tale da costituire pericolo per la strada ed il pubblico transito, si devono eseguire, anche nelle giornate domenicali o comunque festive e durante la notte, verifiche dello stato della strada segnalando all'E.A. le situazioni di pericolo;
- r) in caso di deterioramento della pavimentazione con possibilità di formazione di buche di qualsiasi natura, la stessa deve essere ripristinata immediatamente con materiale idoneo e concordato con il D.L.E.A.;
- s) tutte le piazzole, comprese quelle di soccorso e di emergenza, esistenti lungo le strade devono essere tenute sgombre da materiali o neve in modo da servire allo scopo per il quale sono state create;
- t) prima dell'inizio della stagione invernale la carreggiata deve essere delimitata, nei punti in cui si rende necessario, da delineatori stradali in quantità adeguata, come indicato al comma 3 lett. b) dell'art. 174 del D.P.R. 16.12.92 n° 495, per poter eseguire lo sgombero neve in modo agevole ed in sicurezza per gli operatori, senza arrecare danneggiamenti ai manufatti di qualsiasi tipo. I delineatori speciali per strade di montagna sono forniti dalla E.A., nei magazzini di quest'ultima, all'inizio della stagione invernale e riconsegnati alla stessa E.A., nel luogo da questa indicato ed a spese della I.C., al termine della stagione medesima;
- u) sorvegliare i manufatti e le opere d'arte (ponti, muri, tombini, etc.) dando indicazione all'E.A. dei necessari interventi per eliminare pericoli ed evitare maggiori spese;
- v) posa di segnaletica di emergenza ed assistenza alle forze dell'ordine, in occasione degli incidenti stradali o in occasione di cedimenti o franamenti del corpo stradale o delle scarpate, compreso l'onere del suo mantenimento fino alla eliminazione totale delle situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione;

- w) rimozione dal corpo stradale di sassi o materiale caduto sullo stesso dalle scarpate o dalle pareti rocciose a lato delle strade, compreso l'onere dello smaltimento del materiale di risulta in discariche autorizzate;
- x) scaricamento e rimozione del materiale raccolto dalle reti parasassi posate a protezione delle scarpate a lato del corpo stradale, compreso l'onere per il temporaneo allentamento delle funi di fissaggio e/o per orditure di maglia (reti armate) ed il successivo ripristino nonché per lo smaltimento del materiale di risulta nel rispetto delle norme anche ambientali in vigore;
- y) in caso vengano effettuati dalla Provincia Autonoma di Trento, a mezzo di proprio personale dipendente, interventi di straordinaria manutenzione del corpo stradale di cui all'art. 10 comma 3 del presente capitolato, l'I.C. dovrà assicurare la necessaria assistenza per la regolazione del traffico;
- z) redazione delle relazioni tecniche sugli incidenti verificatisi lungo il lotto di strade appaltate, al fine delle comunicazioni alla Compagnia Assicuratrice secondo gli schemi forniti dalla E.A.; tali relazioni devono essere consegnate alla E.A. entro 3(tre) giorni dall'incidente.

(comma III) A seguito della ispezione giornaliera, il personale addetto deve effettuare, in ordine di priorità, tutti gli interventi necessari e provvedere alla compilazione del libro giornale.

(comma IV) Il personale ha l'obbligo di prestare aiuto ed assistenza agli utenti della strada in caso di pericolo od infortunio e di dar loro tutte le indicazioni richieste.

(comma V) Sono a carico della I.C. tutte le eventuali licenze prescritte, come l'iscrizione sul libretto di circolazione della piastra di sostegno della lama ed il gancio per il traino del sabbiatore, la richiesta della targa ripetitrice per il carrello spargi sabbia e sale, nonché l'assicurazione contro la responsabilità civile per danni a terzi compresi trasportati e ogni altro onere per la regolare circolazione dei mezzi adibiti alla manutenzione stradale.

(comma VI) Sono inoltre a carico dell'I.C.:

1. la compilazione, per ogni strada, di un libro giornale fornito dall'E.A.;
2. la produzione della relazione trimestrale di cui all'art. 32;
3. le spese di trasporto del materiale fornito dalla E.A. per la esecuzione dei lavori di ripristino dalla sede del Cantiere al punto di posa;

4. i noleggi di attrezzature e mezzi di trasporto necessari all'esecuzione dei lavori;
5. la fornitura e la compilazione dei registri di carico e scarico e dei formulari di identificazione dei rifiuti, nel rispetto delle relative norme di settore vigenti;
6. la stesura entro i termini previsti dalla Legge della dichiarazione annuale dei rifiuti sottoscritta dalla I.C. per compilazione e dall'E.A. in qualità di dichiarante;
7. l'approvvigionamento di idonea segnaletica temporanea e di sicurezza in quantità adeguata alla esecuzione dei lavori e proporzionata alla estensione del lotto di strade;
8. qualsiasi onere che sia necessario sostenere per rispettare le prescrizioni del presente C.S.A..

## **Art. 26**

### **SGOMBERO NEVE, SALATURA E SABBIAIATURA STRADALE**

**(comma I)** L'I.C. provvede a fare uscire i mezzi per lo spargimento dei sali e/o ghiaino (il ghiaino deve essere esclusivamente di tipo calcareo) ogni qualvolta le condizioni meteorologiche facciano prevedere la formazione di ghiaccio e brinate sulla sede viabile, tali da provocare pericoli per la sicurezza della circolazione. La scelta dei mezzi, dei materiali e la programmazione dei tempi di intervento rimane a totale carico dell'I.C..

**(comma II)** All'inizio di ogni precipitazione nevosa la I.C. deve eseguire il trattamento della pavimentazione stradale mediante lo spargimento di sale in quantità minima pari ad almeno 10 grammi/mq. L'I.C., qualora richiesto, è tenuta a fornire all'E.A. la documentazione comprovante l'avvenuto acquisto del sale antigelo.

**(comma III)** Lo sgombero della neve deve essere iniziato entro 30 (trenta) minuti dall'inizio delle precipitazioni che comportino disagio al traffico e comunque prima che la coltre nevosa abbia raggiunto l'altezza di cm. 5 (cinque) soffici. Si precisa inoltre che il termine "nevicata" va inteso nel senso più ampio comprendendosi in esso anche la tempesta di vento senza precipitazioni, ma tale da trasportare sulla sede stradale la neve giacente sui terreni circostanti. Si deve intervenire anche

qualora, in assenza di precipitazioni, la pavimentazione stradale presenti, in modo localizzato o diffuso, strati di ghiaccio che rendano pericolosa o difficoltosa la circolazione.

(comma IV) Fermo restando che la I.C. deve garantire continuamente la completa percorribilità delle strade, la pulizia iniziale della carreggiata di tutte le strade facenti parte di uno stesso lotto deve essere completata nel minor tempo possibile e comunque entro 3 (tre) ore dalla fine delle precipitazioni, fatti salvi casi di impossibilità a completare i lavori per cause indipendenti dalla volontà dell'I.C.. In caso di continuazione delle precipitazioni gli interventi devono essere ripetuti al fine di garantire la transitabilità.

(comma V) La I.C. deve dotarsi dei mezzi che ritenga numericamente e qualitativamente più idonei al fine di poter provvedere tempestivamente a rendere agibile la viabilità, fermo restando quanto previsto dall'art. 2 comma III lett. d). Ogni responsabilità in ordine al numero ed al tipo di mezzi utilizzati dall'I.C. per l'esecuzione dei lavori di cui al presente articolo nonché in ordine alla tempestività della loro attivazione rimane esclusivamente in capo all'I.C..

(comma VI) La neve deve essere sgombrata come pure deve essere rimossa la fanghiglia da tutta la carreggiata per quanto essa è larga. Si precisa che vengono considerate come carreggiata, anche le piazzole di scambio esistenti lungo la strada stessa. Lo sgombero è effettuato sulle banchine ove possibile. In corrispondenza con gli incroci con altre strade aperte al pubblico transito la neve deve essere accumulata lateralmente alle banchine degli innesti, permettendo così l'immissione dei veicoli dalle strade laterali.

(comma VII) La I.C. utilizza mezzi antineve ritenuti a suo giudizio più idonei in relazione alla quantità e qualità della neve, alle condizioni di temperatura e di vento, alle caratteristiche delle strade e dei loro singoli percorsi. Nel corso dell'intera stagione invernale l'I.C. deve disporre di un ricovero per i mezzi di sgombero neve ubicato all'interno del territorio interessato dal lotto di strade oggetto dell'appalto di che trattasi, salvo quanto altro precisato all'art. 2 comma III lettera f) del presente capitolato. I mezzi di sgombero neve dovranno essere parcheggiati presso tale ricovero ogniqualvolta le condizioni meteorologiche facciano prevedere la possibilità di precipitazioni nevose e comunque con un anticipo di almeno 12 ore rispetto all'inizio presunto dell'evento.

- (comma VIII) In caso di necessità per formazione di ghiaccio sulla sede stradale, la I.C. deve procedere allo spargimento di sali disgelanti piuttosto che allo spargimento di ghiaietto, anche allo scopo di ridurre al minimo i lavori di ripulitura della strada a fine intervento.
- (comma IX) Il ghiaietto utilizzato deve essere di tipo calcareo lavato con granulometria 3-7. Il sale ed il ghiaietto approvvigionato deve essere sottoposto dalla I.C. alla approvazione del D.L.E.A. prima dell'utilizzo sulle strade gestite.
- (comma X) In caso di disgelo per improvviso scirocco od altro, la I.C. deve provvedere alla rimozione della fanghiglia e/o del nevischio melmoso con l'impiego della lama spartineve.
- (comma XI) La strada può essere considerata correttamente mantenuta, per quanto attiene alle attività contemplate nel presente articolo, solamente quando oltre che sgomberata dalla neve, è stata anche trattata con sale e/o sabbia.
- (comma XII) Non è ammesso l'uso di mezzi cingolati.
- (comma XIII) Il cartello dell'obbligo di transito con catene deve essere esposto ogni volta necessario previa comunicazione alla D.L.E.A..

## **Art. 27**

### **SITUAZIONI DI URGENZA O DI SOMMA URGENZA**

- (comma I) Gli interventi di ripristino e messa in sicurezza definitivi conseguenti a situazioni di urgenza o di somma urgenza derivanti da cause di forza maggiore, competono esclusivamente all'E.A.. In tali situazioni la I.C. deve comunque intervenire tempestivamente, come previsto all'art. 25, per i controlli e le operazioni di primo intervento. La I.C. deve eseguire inoltre i lavori di pulizia e di sistemazione del piano stradale che si rendano necessari a seguito del verificarsi dei suddetti eventi.
- (comma II) E' preciso onere della I.C. avvertire tempestivamente la E.A. del verificarsi delle situazioni di emergenza non appena queste accadano.
- (comma III) A seguito della comunicazione di cui al comma precedente il D.L.E.A. effettua i necessari sopralluoghi e comunica alla I.C. le decisioni prese dall'E.A. in merito all'evento.

(comma IV) La I.C. deve mantenere in opera, adeguandola alle disposizioni che le verranno impartite dal D.L.E.A., la segnaletica di primo intervento, procedendo per tutta la durata dei lavori a sistematiche verifiche quotidiane.

(comma V) Non rientrano nelle situazioni di urgenza o somma urgenza, in quanto appartenenti all'ambito della manutenzione ordinaria di cui all'art. 25, la caduta sassi sulla sede stradale, modesti franamenti o scoscendimenti o altri eventi assimilabili che non arrechino pregiudizio immediato o futuro al corpo stradale, o alla sicurezza del pubblico transito, fermo restando l'obbligo della I.C. di procedere alla rimozione dei materiali.

## **ART. 28**

### **EVENTI DANNOSI**

(comma I) Ogni e qualsiasi responsabilità inerente l'agibilità e la sicurezza delle strade costituenti il lotto in appalto, resta a totale carico della I.C. che risponde sempre ed in ogni caso, tanto verso l'E.A., quanto verso terzi, per qualsiasi danno alle persone, cose ed animali.

(comma II) Qualsiasi fatto che potesse interessare comunque la viabilità deve essere segnalato immediatamente alla E.A., come previsto dall'art. 31 del presente C.S.A.; in particolare vanno segnalati, mediante telegramma o telefax, gli incidenti ed ogni evento dannoso che dovesse interessare la strada medesima. L'I.C. deve inoltre trasmettere la relativa relazione tecnica entro il termine di cui all'art. 25 comma II lettera z).

(comma III) Nel caso di incidenti stradali o di altri eventi dannosi causati da terzi, la I.C. deve attivarsi immediatamente al fine dell'individuazione del soggetto responsabile dei danni causati alle strutture ed ai beni appartenenti all'E.A.; l'I.C. deve trasmettere all'E.A. non oltre il termine di 3 (tre) giorni la relazione tecnica di cui all'art. 25 comma II lettera z; l'I.C. deve provvedere al ripristino dei luoghi allo stato in cui erano prima del sinistro o evento, secondo le disposizioni impartite dall'E.A..

## **ART. 29**

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

(comma I) Il presente C.S.A., può essere integrato con norme specifiche, le quali, tuttavia, non possono essere in contrasto o costituire deroga alle disposizioni ivi contenute.

(comma II) Copia del presente C.S.A. è depositata presso il Servizio di merito della Provincia Autonoma di Trento.

### **ART. 30 GIORNALE DEI LAVORI**

(comma I) Deve essere tenuto presso la sede della I.C., un libro giornale sul quale ogni giorno devono essere riportati i seguenti dati:

- esito delle ispezioni giornaliere;
- situazione meteorologica generale;
- elenco delle lavori di gestione eseguite;
- contenuto delle comunicazioni fatte alla E.A.;
- annotazioni circa la necessità di lavori di manutenzione programmati per i giorni successivi.

(comma II) L'incompleta, inesatta o non veritiera tenuta del libro giornale comporta l'applicazione della penalità di cui agli artt. 20 e 34 del presente C.S.A..

### **ART. 31 COMUNICAZIONI**

(comma I) Durante l'esecuzione dei lavori, l'I.C. deve dare tempestiva comunicazione telefonica e telegrafica o telefax o posta elettronica, all'E.A. di ogni inconveniente che dovesse verificarsi lungo la estesa del lotto di strade, soprattutto nel caso in cui gli eventi verificatisi possano compromettere la fluidità della circolazione stradale.

(comma II) In particolare dovranno essere immediatamente comunicati:

- frane e smottamenti;
- incidenti verificatisi con la indicazione dei veicoli, delle persone coinvolte e dei danni provocati al corpo stradale;

- intasamenti dei collettori di smaltimento acque piovane;
- cedimenti delle opere d'arte;
- eventuali furti o danneggiamenti da parte di terzi alle pertinenze stradali;
- ogni altro evento o notizia che abbia riflessi sulla circolazione stradale compresi gli eventi meteorologici rilevanti.

(comma III) La mancata o non tempestiva effettuazione delle comunicazioni di cui al presente articolo comporta l'applicazione delle penalità previste dagli artt. 20 e 34 del presente C.S.A..

(comma IV) Tutte le comunicazioni di cui sopra, vanno indirizzate al D.L.E.A.

## **ART. 32**

### **RELAZIONE TRIMESTRALE**

(comma I) Ogni trimestre, ed entro il 15° giorno del mese successivo alla scadenza di tale periodo, deve essere redatta e consegnata all'E.A. una apposita relazione con i seguenti elementi:

- esito dei sopralluoghi quotidiani effettuati sul lotto strade oggetto del Contratto;
- indicazione giornaliera dei lavori di manutenzione svolti;
- relazione sugli incidenti verificatisi con indicazione dei mezzi e delle persone coinvolte, dell'eventuale intervento delle forze dell'ordine, dei danni provocati alle pertinenze stradali;
- indicazione degli eventi calamitosi verificatisi e dei danni provocati al corpo stradale;
- eventuali segnalazioni circa lo stato di conservazione dei manufatti o delle situazioni di pericolo potenziale.

(comma II) La relazione deve essere organizzata per ogni strada oggetto del lotto. L'inesatta o incompleta compilazione della relazione trimestrale comporta l'applicazione della penalità prevista dagli artt. 20 e 34 let. q) del presente C.S.A..

## **ART. 33**

### **CANTIERE PROVINCIALE**

(comma I) Qualora per eseguire i necessari ripristini dello stato delle strade secondo le modalità contenute nel presente C.S.A., la I.C. dovesse avere bisogno di materiale fornito dalla E.A., la stessa deve presentarsi presso il Cantiere Provinciale o nei centri di manutenzione di zona, con adeguati mezzi di trasporto per caricare il materiale.

### **ART. 34**

#### **IMPORTI DELLE PENALITÀ**

(comma I) Come indicato all'art. 20 , qualora la I.C. non effettuasse le prestazioni previste dal presente C.S.A., e qualora le mancanze non fossero di rilevanza tale da comportare la rescissione del contratto, il D.L.E.A. in occasione dei pagamenti trimestrali opererà delle detrazioni dagli stessi degli importi indicati le penalità previste e di seguito elencate:

- a) mancata effettuazione del sopralluogo giornaliero penalità pari a € 500,00 (diconsi cinquecento/00);
- b) presenza di personale inferiore alla quantità minima indicata all'art. 22, penalità pari a € 500,00 (diconsi cinquecento/00) per ogni persona mancante rispetto al numero previsto dal capitolato o nell'offerta;
- c) ritardato sgombero della sede stradale da detriti di vario genere che possono provocare pericoli alla circolazione, caduti dalle scarpate o da mezzi dell'utenza (es. perdite di frammenti di materiale trasportato o sversamenti di oli in genere), oltre il termine di 1 ora dalla segnalazione o ritardata pulizia del corpo stradale dai detriti trascinati dalle precipitazioni, dall'eccesso o dall'accumulo di ghiaino invernale, dai residui di vegetazione provenienti dalle zone limitrofe, ecc. Chiarimenti sulle situazioni dubbie saranno fornite dal D.L.E.A.; penalità pari € 300,00 (diconsi trecento/00);
- d) mancata o ritardata, ad insindacabile giudizio del D.L.E.A., pulizia di fossi, canalette, cunette, tombini, banchine e pertinenze in genere, penalità pari a €

300,00 (diconsi trecento/00) per ogni pozzetto/chiusino e ogni 100 m., o frazione, di canaletta e banchina;

- e) mancato ritardato o incompleto sfalcio dell'erba, ad insindacabile giudizio del D.L.E.A., penalità pari a € 400,00 (diconsi quattrocento/00);
- f) mancato o ritardata o incompleta pulizia delle murature in pietrame, ad insindacabile giudizio del D.L.E.A., penalità pari a € 200,00 (diconsi duecento/00);
- g) mancato o ritardata pulizia della segnaletica verticale, ad insindacabile giudizio del D.L.E.A., penalità pari a € 10,00 (diconsi dieci/00) per ogni cartello;
- h) ritardata sostituzione o sistemazione della segnaletica verticale in generale, barriere di protezione, cordonate, muretti, pozzetti, chiusini ecc. eventualmente danneggiati, penalità pari a € 200,00 (diconsi duecento/00) per ogni elemento non riparato o sostituito entro 3 (tre) giorni dall'evento danneggiante;
- i) mancata o ritardata o incompleta realizzazione della segnaletica orizzontale, penalità pari a € 300,00 (diconsi trecento/00) per ogni km di strada, o frazione di km, con segnaletica orizzontale incompleta;
- j) ritardato ripristino dei segnalimiti deteriorati, penalità pari a € 20,00 (diconsi venti/00) per ogni segnalimite;
- k) mancata o ritardata potatura dei rami delle piante, ad insindacabile giudizio del D.L.E.A., penalità pari a € 20,00 (diconsi venti/00) per ogni pianta;
- l) mancata o ritardata ispezione delle pareti rocciose sovrastanti la sede stradale, penalità pari a € 200/00 (diconsi duecento/00) per ogni parete;
- m) ritardato intervento per evitare la formazione di buche sulla pavimentazione stradale, penalità pari a € 200,00 (diconsi duecento/00) per ogni buca;
- n) mancata delimitazione della sede stradale e posa della relativa segnaletica prima della stagione invernale, penalità pari a € 300,00 (diconsi trecento/00) per ogni km di strada, o frazione di km mancante;
- o) mancata o ritardata (oltre il tempo indicato per l'intervento della squadra di reperibilità) posa della segnaletica di emergenza in occasione di incidenti stradali o eventi calamitosi, penalità pari a € 300,00 (diconsi trecento/00);
- p) ritardo nell'intervento della squadra di reperibilità, rispetto al termine massimo contrattuale stabilito, dalla chiamata da parte della D.L.E.A., delle forze dell'ordine, dei VV.FF, del Coordinatore del Servizio di reperibilità della P.A.T. o di altri soggetti collaboratori di quest'ultimo, penalità pari a € 400,00 (diconsi quattrocento/00), per

ogni ora di ritardo o frazione di ora, con un massimo di € 1.000,00 (diconsi mille/00). Al riguardo si precisa che nel caso di mancato intervento da parte della squadra di reperibilità dell'Appaltatore verrà applicata la penalità nella misura massima sopra indicata;

- q) mancato o incompleto scaricamento delle reti parasassi, penalità pari a € 100,00 (diconsi cento/00) ogni 100 m di rete, o frazione di 100 m;
- r) mancata o errata tenuta del libro giornale ovvero inesatta o incompleta compilazione della relazione trimestrale: penalità variabile tra € 50,00 (diconsi cinquanta/00) e € 200,00 (diconsi duecento/00) a seconda della gravità dell'inottemperanza a giudizio del D.L.E.A.;
- s) mancata effettuazione delle comunicazioni previste dal C.S.A., penalità da € 100/00 (diconsi cento/00) a € 500,00 (cinquecento/00) per ogni comunicazione mancata a seconda della gravità dell'inottemperanza a giudizio della D.L.E.A.;
- t) mancata stesura della relazione tecnica sugli incidenti verificatisi sul lotto strade in manutenzione, penalità pari a € 200,00 (diconsi duecento/00) per ogni relazione tecnica mancante, o redatta oltre il termine di 3 (tre) giorni dalla data dell'incidente;
- u) mancato intervento di salatura e spargimento ghiaino per protezione dai rischi dovuti alla formazione di ghiaccio e brinate: penalità variabile tra € 300,00 (diconsi trecento/00) e € 1.000,00 (diconsi mille/00) per ogni tratto stradale della lunghezza di 1 km, o frazione di km, a seconda della gravità della mancanza a giudizio del D.L.E.A.. Al riguardo si precisa che tale mancanza sarà ritenuta tanto più grave quanto maggiore risulta la consistenza delle risorse di mezzi e personale aggiuntive rispetto al minimo posto a base di gara che l'Appaltatore in sede di offerta ha messo a disposizione e si è impegnato ad utilizzare;
- v) ritardato inizio dell'intervento di sgombero neve, penalità pari a € 300,00 (diconsi trecento/00) per ogni mezz'ora di ritardo rispetto al termine stabilito per l'inizio convenzionale delle operazioni e per ogni tratto di strada della lunghezza pari ad 1 km, o frazione di km;
- w) incompleta pulizia del corpo stradale dalla neve o fanghiglia, penalità variabile fra € 300,00 (diconsi trecento/00) e € 1.000,00 (diconsi mille/00) per ogni tratto di strada della lunghezza pari ad 1 km o frazione di km, a seconda della gravità della mancanza a giudizio del D.L.E.A.. Al riguardo si precisa che tale mancanza sarà ritenuta tanto più grave quanto maggiore risulta la consistenza delle risorse di

mezzi e personale aggiuntive rispetto al minimo posto a base di gara che l'Appaltatore in sede di offerta ha messo a disposizione e si è impegnato ad utilizzare.

Resta altresì inteso che qualora l'E.A., a suo insindacabile giudizio, intervenga con risorse proprie e/o di terzi, a fronte dell'inerzia dell'Appaltatore e/o delle carenze e/ dei ritardi rilevati nello svolgimento delle attività e/o lavorazioni da questo assunte, oltre alle penali nella misura sopra specificata addebiterà all'appaltatore anche il costo degli interventi eseguiti in via sostitutiva.

## **ART. 35**

### **CONCLUSIONE DEI LAVORI E TERMINI PER IL COLLAUDO**

(comma I) Allo scadere del terzo anno rispetto alla data riportata nel verbale di consegna del lotto di strade, il D.L.E.A. effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l'I.C. della regolarità delle opere di ordinaria manutenzione eseguite e redige il certificato di ultimazione dei lavori.

(comma II) Il collaudo tecnico-amministrativo verrà effettuato entro il termine di 6 (sei) mesi dall'ultimazione dei lavori accertata dal certificato della D.L.E.A..

(comma III) Nel caso in cui, su richiesta dell'E.A. venga nominato un collaudatore in corso d'opera, visite di collaudo saranno effettuate anche nel corso dell'esecuzione dei lavori.

(comma IV) Nel caso di difetti o mancanze riscontrate nei lavori all'atto della visita di collaudo, l'I.C. è tenuta ad eseguire i lavori di riparazione o di completamento ad essa prescritti dal collaudatore nei termini stabiliti dal medesimo. Il certificato di collaudo non potrà essere rilasciato prima che l'I.C. abbia accuratamente riparato, sostituito o completato quanto indicato dal collaudatore. Il periodo necessario alla predetta operazione non potrà essere considerato ai fini del calcolo di eventuali interessi per il ritardato pagamento.

*parte quarta*  
**- GENERALITÀ' -**

**ART. 36**  
**COSTITUZIONE DEI SINGOLI LOTTI**

Si riportano qui di seguito le costituzioni dei sette lotti di strade oggetto dell'appalto, le caratteristiche tecniche di ciascuna strada sono riportate nelle schede descrittive allegate:

**Lotto 1**

**Media Val di Non**

<i><b>Strada</b></i>	<i><b>Lunghezza</b></i> <b>( km)</b>
S.P. 7 di Coredo	7.632
S.P. 124 di Ton	4.912
S.P. 203 del Rinassico	3.744
S.P. Ramale di Vigo	0.672
S.P. 124 Ramale di Castel Thun	1.324
S.P 13 della Predaia ramale Dardine	1.543
S.P 13 della Predaia ramale Vervò	0.630
S.P 13 della Predaia	14.908
S.P. 13 svincolo Mollaro	0,160
Strada di accesso al depuratore di Taio	1.300
<b>Totale S.P.</b>	<b>36,825</b>
Ex S.S. 43 della Val di Non	5.650
<b>Totale S.S.</b>	<b>5,650</b>
<b>TOTALE</b>	<b>42,475</b>

Costo chilometrico/annuo dei lavori di manutenzione:

€ 9.830,00

Costo annuo dei lavori di manutenzione del lotto

L. 9.830,00 x 42,475 km = € 417.529,25

di cui € 12,525,88 per oneri della sicurezza

## Lotto 2

### Alta Val di Non

<i>Strada</i>	<i>Lunghezza ( km)</i>
S.P. 24 di Dambel	11,152
S.P. 4 di S. Romedio	3,142
S.P. 26 di Amblar e Don	2,102
S.P. 26 dir di Amblar e Don diramazione Amblar	0,168
S.P. 248 di Salter	4,187
S.P 74 della Novella	6,315
S.P 74 dir Casez	0,564
<b>Totale S.P.</b>	<b>27,630</b>
S.S. 43 dir della Val di Non diramazione Sarnonico	13,715
S.S. 43 dir della Val di Non raccordo Cavareno Sarnonico	0,645
<b>Totale S.S.</b>	<b>14,360</b>
<b>TOTALE</b>	<b>41,990</b>

Costo chilometrico/annuo dei lavori di manutenzione:

€ 9.950,00

Costo annuo dei lavori di manutenzione del lotto

L. 9.950,00 x 41,990 km = € 417.800,50

di cui € 12,534,02 per oneri della sicurezza

**Lotto 3**

**Val di Cavedine e Monte Bondone**

<i>Strada</i>	<i>Lunghezza</i> ( km)
S.P. 25 di Garniga	17,260
S.P. 84 di Cavedine + ramale di Padergnone+racc. Dro	23.457
S.P. 85 del Bondone fino loc. Viotte	19.361
S.P.214 di Pergolese + ramale di Pietramurata	11.008
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>71,086</b>

Costo chilometrico/annuo dei lavori di manutenzione:

€ 9.430,00

Costo annuo dei lavori di manutenzione del lotto

€ 9.430,00 x 71,086 km = € 670.340,98

di cui € 20.110,23 per oneri della sicurezza

**Lotto 4****Piana Rotaliana**

<b>Strada</b>	<b>Lunghezza ( km)</b>
S.P. 29 del Masetto	1,579
S.P. 58 di Faedo	11,435
S.P. 90 Destra Adige III tronco	7,510
S.P. 90 Destra Adige dir Ponte Nave S.Felice	0,354
S.P. 90 Destra Adige IV tronco	6,270
S.P. 90 Destra Adige dir Grumo	0,829
S.P. 90 V tronco	1,290
S.P. 95 della Paganella e variante	2,357
S.P. 106 di San Michele all'Adige	2,149
S.P. 106 di San Michele all'Adige dir S.S. 12	0,080
S.P. 131 del Vino I tronco	7,447
S.P. 131 del Vino I tronco dir Verla	5,750
<b>Totale</b>	<b>47,050</b>

Costo chilometrico/annuo dei lavori di manutenzione:

€ 9.476,00

Costo annuo dei lavori di manutenzione del lotto

€ 9.476,00 x 47,050 km = € 445.845,80

di cui € 13.375,37 per oneri della sicurezza

**Lotto 5**

**S.S. 421 Tratto Molveno – Ponte dei Servi**

<i>Strada</i>	<i>Lunghezza</i> ( km)
S.S. 421 Tratto Molveno – Ponte dei Servi	18,030
<b>Totale</b>	<b>18,030</b>

Costo chilometrico/annuo dei lavori di manutenzione:

€ 9.810,00

Costo annuo dei lavori di manutenzione del lotto

€ 9.810,00 x 18,030 km = € 176.874,30

di cui € 5.306,23 per oneri della sicurezza

## Lotto 6

### Lago di Caldonazzo e dintorni

<i>Strada</i>	<i>Lunghezza</i> ( km)
S.P. 1 di Caldonazzo (compresi svincoli SS 47)	10.458
S.P.1dir-ramale Bosentino (compreso svincolo SS 349)	4,408
S.P. 1 Svincoli di San Cristoforo	1,450
S.P. 16 del Colle di Tenna	6,679
S.P. 108 della Valle di Centa	6,810
S.P. 108 della Valle di Centa nuova bretella Zona Artig.	0,565
S.P. 133 di Monterovere	11,237
S.P. 133 ramale di Levico	4,089
S.P. 133 variante di Caldonazzo	2,586
S.P.133dir Ramale di Levico svincoli S.S.47 loc. Maines	0,898
<b>TOTALE</b>	<b>49,180</b>

Costo chilometrico/annuo dei lavori di manutenzione:

€ 9.510,00

Costo annuo dei lavori di manutenzione del lotto

€ 9.510,00 x 49,180 km = € 467.701,80

di cui € 14.031,05 per oneri della sicurezza

**Lotto 7**

**Lago di Levico e Monte Panarotta**

<i>Strada</i>	<i>Lunghezza</i> ( km)
S.P. 11 di Vetriolo	13,849
S.P. 12 di Vignola	15,200
S.P.228 di Levico e Novaledo (compresi svincoli SS 47)	12,720
<b>TOTALE</b>	<b>41,769</b>

Costo chilometrico/annuo dei lavori di manutenzione:

€ 9.818,00

Costo annuo dei lavori di manutenzione del lotto

€ 9.818,00 x 41,769 km = € 410.088,04

di cui € 12.302,64 per oneri della sicurezza

Trento,

IL DIRIGENTE

-ing. Stefano De Vigili –

## ALLEGATO A

### Attribuzione dei punteggi per i vari elementi di valutazione dell'offerta

1. L'attribuzione dei punteggi alle singole offerte avviene applicando la seguente formula:

$$- K_i = A_i P_a + B_i P_b + C_i P_c + D_i P_d$$

ove:

- $A_i, B_i, C_i, D_i$ , sono coefficienti compresi tra 0 e 1, espressi in valori centesimali attribuiti al concorrente  $i$ -esimo. Il coefficiente è pari a zero in corrispondenza della prestazione minima possibile;
- il coefficiente è pari a 1 in corrispondenza della prestazione massima offerta;
- $P_a, P_b, P_c, P_d$ , sono i fattori ponderali che l'amministrazione ha indicato nel bando di gara per ogni elemento;
- $K_i$  è il punteggio totale attribuito al concorrente  $i$ -esimo.

2. Ai fini della determinazione del coefficiente  $A_i$  la Commissione Giudicatrice utilizzerà la seguente formula :

$$A_i = R_i / R(\max)$$

Ove:

- $A_i$  è il coefficiente attribuito al concorrente  $i$ -esimo
  - $R_i$  è il ribasso percentuale formulato dal concorrente  $i$ -esimo rispetto al prezzo posto a base di gara
  - $R(\max)$  è il ribasso percentuale massimo offerto
3. Qualora le offerte ammesse alla fase di gara relativa alla valutazione dell'offerta tecnica siano in numero pari o superiore a 3 (tre), ai fini della determinazione dei coefficienti  $B_i$  e  $C_i$  ed  $D_i$  la commissione giudicatrice attribuirà il punteggio applicando, il metodo del "confronto a coppie", di seguito illustrato:

La determinazione dei coefficienti per la valutazione di ogni elemento qualitativo per le varie offerte è effettuata mediante impiego della tabella triangolare (vedi ultra), ove con le lettere A, B, C, D, E, F, ..... n sono rappresentate le offerte, elemento per elemento, di ogni concorrente.


La tabella contiene tante caselle quante sono le possibili combinazioni tra tutte le offerte prese due a due.

La Commissione valuta quale dei due elementi che formano ciascuna coppia sia da preferire. Inoltre, tenendo conto che la preferenza tra un elemento e l'altro può essere più o meno forte, attribuisce un punteggio che varia da 1 (preferenza minima), a 2 (preferenza media), a 3 (preferenza massima).

In ciascuna casella viene collocata la lettera corrispondente all'elemento che è stato preferito con il relativo grado di preferenza.

In caso di elementi ritenuti uguali, vengono collocate nella casella le due lettere, assegnando un punto ad entrambe.

Una volta terminato il confronto delle coppie, si sommano i punti attribuiti dalla Commissione ad ogni offerta. Tali somme provvisorie vengono trasformate in coefficienti definitivi, riportando a uno la somma più alta e proporzionando a tale somma massima le somme provvisorie prima calcolate.



- GRADO DI IMPORTANZA**  
 1 - Preferenza minima  
 2 - Preferenza media  
 3 - Preferenza massima  
 Lettera/lettera - Nessuna preferenza

Al fine di poter correttamente apprezzare il valore degli elementi “quantità e qualità dei mezzi messi a disposizione” e “quantità e qualità del personale”, indicati rispettivamente alle lettere b) e c) dell’art. 2 comma IV del presente capitolato, si stabilisce di applicare il metodo del “confronto a coppie”, per l’assegnazione dei punteggi, distintamente per ciascuno dei sub – elementi che contraddistinguono il medesimo elemento oggetto di valutazione e che i punteggi assegnati ad ogni concorrente in base ai sub – elementi siano poi riparametrati, tenendo conto dei relativi sub-pesi, con riferimento al peso previsto per l’elemento di valutazione principale.

4. Qualora le offerte ammesse alla fase di gara relativa alla valutazione dell’offerta tecnica siano in numero inferiore a 3 (tre) ai fini della determinazione del coefficiente Bi, Ci e Di la Commissione giudicatrice attribuirà il punteggio sulla base dei criteri di seguito esposti:

- relativamente all’elemento: b) “Quantità e qualità dei mezzi messi a disposizione” al corrispondente coefficiente Bi verrà attribuito per ciascuna offerta un valore, compreso tra 0 e 1, proporzionato alla consistenza ed al livello qualitativo dei mezzi messi a disposizione dal concorrente, sulla base della valutazione di merito effettuata dalla Commissione valutatrice medesima.

Resta altresì inteso che:

- nel caso in cui siano ammesse alla fase di gara relativa alla valutazione dell’offerta tecnica due offerte sarà assegnato valore unitario all’offerta tra le due giudicata migliore;
- nel caso in cui sia ammessa alla fase di gara relativa alla valutazione dell’offerta tecnica una sola offerta sarà ad essa assegnato valore unitario.

- relativamente all’elemento: c) “Quantità e qualità del personale di cui è garantita la presenza sul lotto stradale ai sensi dell’art. 22 comma VI punto 1)” del C.S.A., al corrispondente coefficiente Ci verrà attribuito per ciascuna offerta un valore, compreso tra 0 e 1, proporzionato alla consistenza ed al livello di preparazione (titolo di studio, esperienza nel settore della manutenzione stradale maturata, tipo di rapporto che lega il personale in questione all’Impresa appaltatrice), sulla base della valutazione di merito effettuata dalla Commissione valutatrice medesima.

Resta altresì inteso che:

- nel caso in cui siano ammesse alla fase di gara relativa alla valutazione dell'offerta tecnica due offerte sarà assegnato valore unitario all'offerta tra le due giudicata migliore;
  - nel caso in cui sia ammessa alla fase di gara relativa alla valutazione dell'offerta tecnica una sola offerta sarà ad essa assegnato valore unitario.
- relativamente all'elemento: d) "Organizzazione dell'Impresa concorrente per la effettuazione dei lavori ed eventuali elementi migliorativi rispetto agli obblighi minimi previsti dal C.S.A." al corrispondente coefficiente Di verrà attribuito per ciascuna offerta un valore, compreso tra 0 e 1, proporzionato al tipo di organizzazione che il singolo concorrente intende adottare per l'effettuazione dei lavori ed alla consistenza delle eventuali migliorie proposte rispetto agli obblighi minimi previsti dal C.S.A. (a titolo esemplificativo ma non esaustivo si citano: riduzione del tempo di intervento della squadra di reperibilità, possibilità di effettuare sopralluoghi e controlli programmati nei giorni festivi, orari di presenza del personale), sulla base della valutazione di merito effettuata dalla Commissione valutatrice medesima.

Resta altresì inteso che:

- nel caso in cui siano ammesse alla fase di gara relativa alla valutazione dell'offerta tecnica due offerte sarà assegnato valore unitario all'offerta tra le due giudicata migliore;
- nel caso in cui sia ammessa alla fase di gara relativa alla valutazione dell'offerta tecnica una sola offerta sarà ad essa assegnato valore unitario.

**ALLEGATO B**

**INFORMAZIONI SUI RISCHI SPECIFICI  
ESISTENTI NELL'AMBIENTE DI LAVORO DA  
FORNIRE ALLE DITTE APPALTATRICI (EX  
ART. 7 D.LGS. 626/94)**

## 1. PREMESSA

In attuazione dell'art. 7 del Decreto Legislativo 19 settembre 1994 n. 626 e successive modifiche e integrazioni, il Servizio Gestione Strade della Provincia Autonoma di Trento con la presente fornisce alle ditte appaltatrici le informazioni di cui al comma 1, lettera b).

I rischi che si riportano sono quelli presenti nell'ambiente in cui è sono destinate ad operare le imprese appaltatrici nell'esecuzione dei lavori previsti dal capitolato speciale d'appalto.

VALUTAZIONE DEI RISCHI	
TIPO DI PERICOLO	RISCHIO E MISURE DI PREVENZIONE
Incidenti stradali	Può dipendere dalle condizioni della strada, del mezzo e del guidatore, oltre che dal comportamento degli altri utenti della strada. Si tratta di un rischio che risulta ridotto tramite una corretta manutenzione dei mezzi e una guida prudente e rispettosa del codice della strada.
Investimento	L'entità del rischio è funzione delle caratteristiche della strada (larghezza della carreggiata e volumi di traffico). Ovviamente per ridurre tale rischio è necessario l'uso della segnaletica temporanea, l'uso del girofaro del mezzo e di indumenti ad alta visibilità consente di ridurre al minimo il rischio. La posa della segnaletica deve essere conforme a quanto previsto negli schemi segnaletici temporanei previsti dal Disciplinare Tecnico del Decreto Ministeriale del 10 luglio 2002.
Lavoro notturno	L'intervento notturno risulta occasionale e limitato ai casi di incidenti stradali o interventi straordinari. Si ritiene si tratti di un rischio limitato.
Movimentazione manuale dei carichi	Si tratta di un rischio limitato, in quanto la movimentazione risulta ridotta in frequenza ed entità del carico.
Inalazione di polveri e di silice cristallina	L'entità del rischio è funzione delle caratteristiche della strada (volumi di traffico, pulizia della sede stradale, presenza di graniglia/sale). In genere il rischio di inalazione di polveri può essere considerato poco significativo; in situazioni particolari nelle quali si opera in condizioni di grande traffico il rischio di esposizione è controllabile adeguatamente con l'uso di mascherine FFP2 (in dotazione).
Esposizione ad agenti chimici pericolosi (quali benzene, toluene, xileni, etilbenzene, idrocarburi policiclici aromatici)	La permanenza lungo la sede stradale determina l'esposizione ad agenti chimici provenienti dai gas di scarico dei motori degli autoveicoli. L'entità del rischio è funzione delle caratteristiche della strada (volumi di traffico) e delle condizioni atmosferiche. Fatte salve le attività in galleria o quelle con permanenza prolungata lungo tratti con intensi flussi di traffico in generale il rischio è poco significativo in quanto si opera all'aperto e spesso in zone ventilate.

<b>VALUTAZIONE DEI RISCHI</b>	
<b>TIPO DI PERICOLO</b>	<b>RISCHIO E MISURE DI PREVENZIONE</b>
Microclima	Durante il periodo invernale, nel quale peraltro l'attività di gestione del traffico è limitata, il rischio di condizioni microclimatiche avverse è gestibile tramite adeguato abbigliamento. Per i periodi particolarmente caldi, l'abbigliamento ad alta visibilità in uso può comportare elevata sudorazione; è pertanto necessario adottare, quanto più possibile, capi realizzati con materiali leggeri e traspiranti, quali il cotone, che consentano comunque il rispetto della normativa tecnica relativa alla certificazione dei requisiti richiesti per gli indumenti ad alta visibilità in classe 2 o 3.
Punture di artropodi	Si tratta di un rischio limitato per il quale è necessario che il personale sia informato e formato al fine di adottare le misure necessarie al primo intervento.
Punture da zecche	Tale rischio risulta limitato ad alcune zone del Trentino e ridotto tramite l'uso di stivali, e di pantaloni lunghi; è necessario che il personale sia addestrato al fine di adottare le misure necessarie all'estrazione corretta delle zecche.
Punture da api, vespe e calabroni	Si tratta di un rischio limitato che però può diventare grave in caso di soggetto allergico che può subire uno shock anafilattico con calo della pressione sanguigna e perdita di coscienza. Per contrastare gli effetti dello shock anafilattico è necessario richiedere l'intervento immediato di Trentino Emergenza (118). E' necessario che il personale sia addestrato al fine di adottare le misure necessarie al primo intervento.
Leptosirosi	Tale rischio risulta limitato e ridotto tramite l'uso di stivali nel caso di accesso a zone paludose, fossi, ecc.
Inalazione di pollini	Si tratta di un rischio limitato per il quale è necessario che il personale sia informato e formato.
Agenti patogeni	Si tratta di un rischio limitato per il quale è necessario che il personale sia informato e formato.

Di seguito si riportano i principali dispositivi di protezione individuali da utilizzare nell'ambiente in cui è destinata ad operare l'impresa appaltatrice. Non si riportano i dispositivi di protezione individuale necessari al fine di proteggere dai rischi della singola lavorazione la cui individuazione spetta all'impresa appaltatrice.

<b>DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE</b>		Calzature antinfortuniche con soles antisdrucciolo e puntale in acciaio EN – 345 – S3;
		Guanti EN 388/94 - 2122;
		T-shirt ad alta visibilità UNI EN471/94 classe 2 o 3;
		Giacca ad alta visibilità UNI EN 471/94 classe 2 o 3;
		Pantalone ad alta visibilità UNI EN 471/94 classe 2 o 3.
		In casi di emergenza, in alternativa a t-shirt, giacca e pantaloni verrà utilizzato il corpetto ad alta visibilità UNI EN 471/94.

Di seguito si riportano le principali attrezzature di sicurezza da utilizzare nell'ambiente in cui è destinata ad operare l'impresa appaltatrice.

<b>ATTREZZATURE DI SICUREZZA DA UTILIZZARE</b>		Bandiera arancione;
		Girofaro;
		Radio portatile;
		Segnaletica stradale, variabile in funzione del tipo di lavoro che verrà svolto lungo la strada e conforme a quanto previsto negli schemi per il segnalamento temporaneo previsti dal Disciplinare Tecnico del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10 luglio 2002;
		Cassetta di pronto soccorso sul mezzo;
	Pannello con indicazione di passaggio obbligatorio a lato da montare sulla parte posteriore dei veicoli operativi (Fig. II 398 Art. 38 Regolamento di attuazione ed esecuzione Codice della Strada);	
	Estintore portatile a polvere sul mezzo (controllato ogni 6 mesi).	